

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., dei Carabinieri in congedo, in data ha presentato un'istanza all'Ufficio del Personale del Comando Legione Carabinieri chiedendo di accedere a: "tutti i documenti /corrispondenza/ in entrata ed uscita endo-procedimentali, avvenuti tra i Comandi di Compagnia, Gruppo, Provinciale, Legione/ e/o Autorità Giudiziaria, (...) contenuti nella pratica con prot. nr. /..... del, redatti nella stessa data e/o antecedenti alla data del, connessi all'emissione del provvedimento amministrativo di trasferimento (...), del sottoscritto al Comando Compagnia Carabinieri Speciale di a firma del Cte di Legione, Gen.

Il Comando Legione Carabinieri – SM Ufficio Personale- rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara l'avvenuto accoglimento della istanza d'accesso con successivo provvedimento del, allegato alla stessa unitamente alla documentazione oggetto di interesse.

DIRITTO

La Commissione, preso atto del successivo accoglimento dell'istanza con invio al ricorrente della documentazione oggetto di interesse, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di chiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di

FATTO

La sig.ra è docente iscritta nelle graduatorie dell'A.T.P. di per la classe di concorso A046, In data ha presentato un'istanza di accesso al predetto Ufficio chiedendo in particolare:

1. disponibilità posti relativi alla classe di concorso dalla data del alla data del
2. disponibilità dei posti di sostegno da graduatorie incrociate per la classe di concorso dalla data del alla data del
3. graduatoria incrociata per posti di sostegno per la classe di concorso per l'a.s.-..... con esplicita indicazione delle rettifiche eventualmente apportate;
4. domanda di supplenza su classe di concorsoprodotta dalle docenti,, e con allegata documentazione;
5. decreti di individuazione delle suddette docenti quali destinatarie di proposte di assunzione a e dei presupposti avvisi di convocazione e verbale di accettazione dell'incarico e dei relativi contratti;
6. altri incarichi di supplenza annuale e di supplenze brevi conferiti da graduatorie incrociate di sostegno per scuola superiore;
7. ogni altro atto o documento relativo al mancato immediato reinserimento della prof. nella graduatoria per aspiranti a incarichi a da e da incrociate e ai motivi per cui non si è proceduto alla revoca “a cascata” degli incarichi caducati dalla revoca della supplenza a lei assegnata (...).

Motivava l'istanza con riferimento alla illegittima attribuzione degli incarichi di supplenza da graduatorie incrociate per posti disponibili per il sostegno conferiti a docenti collocate in graduatoria con punteggio nettamente inferiore al proprio.

L'amministrazione adita, con provvedimento del eccepiva che la richiesta d'accesso non risultava motivata né si rinveniva la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della prof. alla ostensione dei documenti di cui ai punti n. 4, 5, 6 e 7. Per i documenti di cui ai restanti punti (1, 2, 3) l'amministrazione consentiva l'accesso comunicando il link per la consultazione sul sito istituzionale essendo gli stessi stati oggetto di pubblicazione.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che la prospettazione offerta dalle parti non appare omogenea e pertanto, non potendo l'esame della Commissione estendersi al merito della vicenda sottesa al ricorso, si osserva quanto segue. In linea generale il partecipante ad una procedura di tipo selettivo - alla quale le graduatorie sono equiparate - ha diritto di accedere perciò stesso a tutti gli atti procedurali relativi alle stesse. Pertanto il docente inserito in graduatoria ha diritto di accesso a tutti i documenti relativi al procedimento di formazione e scorrimento della graduatoria, anche relativa ai soggetti terzi coinvolti, ad eccezione dei documenti contenenti informazioni e dati sensibili.

Non appare pertanto condivisibile l'eccezione della amministrazione resistente relativa alla carenza di interesse e di motivazione dell'istanza di accesso presentata avendo la stessa, tra l'altro, lamentato la propria ingiusta pretermissione. La richiedente ha diritto di accedere, altresì, alla documentazione relativa alla propria posizione personale, ancorché attinente ad una fase successiva alla formazione della graduatoria, quale quella di cui al n. 7 della richiesta.

Con riferimento, invece, alla documentazione relativa a soggetti terzi ed attinente ad una *fase successiva* alla formazione della graduatoria il ricorso deve ritenersi inammissibile per mancata allegazione di notifica dello stesso alle controinteressate - le docenti menzionate cui i documenti richiesti direttamente si riferiscono - come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con riferimento a tutti i documenti relativi alla posizione individuale della richiedente nonché a tutti i documenti relativi al procedimento di formazione e gestione delle graduatorie nelle quali è inserita, dichiarandolo inammissibile, ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, per la sola richiesta di documenti relativi a soggetti terzi controinteressati ed attinente ad una fase successiva a quella di formazione della graduatoria; per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Sede di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Sede di dell'INPS una istanza di accesso datata chiedendo: *“tutta la documentazione inerente la propria posizione previdenziale ex Inpdap, con particolare riferimento a quella in base alla quale è stato compilato l'estratto conto contributivo ex Inpdap come risultante alla data odierna (presentante ancora parecchi errori) e cioè tutti gli atti, comunicazioni e documenti (anche informatici) in base ai quali è stato "costruito/compilato" il mio estratto conto contributivo ex INPDAP, ivi compresi quelli in base ai quali sono state decise le che ho presentato in data -, tutte asseritamente evase con “variazione parzialmente accolta” di cui alla nota prot. INPS.”*.

Motivava la richiesta con riferimento alla necessità di “valutare le necessarie azioni in sede giudiziaria ed amministrativa per la correzione degli errori tuttora presenti nell'estratto conto contributivo (...)”.

L'amministrazione adita, con provvedimento del inviava una parte della documentazione precisando che, qualora i documenti inviati non fossero interamente soddisfattivi per il richiedente, si intendeva accolta l'istanza di accesso all'intero fascicolo, con invito al richiedente a recarsi presso gli uffici preposti, in una data indicata, ovvero a voler fissare un diverso appuntamento.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento impugnato non può configurarsi come *atto di diniego* avendo l'amministrazione inviato alcuna documentazione ritenuta d'interesse dichiarato di accogliere interamente l'istanza, invitando il richiedente ad esercitare accesso all'integrale fascicolo. Né, tecnicamente, si tratta di *differimento* trattandosi solo della fissazione di una data per l'appuntamento. Il ricorso presentato pertanto attiene alle “modalità di esercizio” del diritto di accesso e deve, conseguentemente, ritenersi inammissibile.

La Commissione, solo in ossequio alla propria funzione interpretativa e a garanzia della trasparenza, osserva che deve considerarsi indubbia la possibilità per il richiedente di esercitare l'accesso per via telematica, come previsto dall'art. 13 del DPR 184/2006. D'altro canto qualora la

documentazione richiesta sia molto numerosa ed articolata, appare condivisibile la richiesta della amministrazione di consentire un accesso tramite appuntamento con individuazione dei documenti di effettivo interesse, anche in considerazione del fatto che l'accesso è già stato parzialmente esercitato e la documentazione inviata dalla amministrazione non è stata ritenuta soddisfacente dal richiedente. La Commissione ritiene pertanto che – in linea generale - qualora il richiedente si trovi nella impossibilità di recarsi personalmente ai fini dell'esercizio dell'accesso, insistendo per l'invio telematico, potrà precisare la propria domanda ostensiva, dettagliandola, ovvero l'amministrazione potrà procedere ad invii scaglionati secondo le possibilità organizzative degli uffici, nel rispetto del principio di buon andamento della amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale

FATTO

Il sig. ha presentato alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate un'istanza d'accesso, datata, ed avente ad oggetto la seguente documentazione relativa alla signora, "l'elenco degli atti registrati presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e l'elenco degli Istituti di Credito e degli altri intermediari finanziari con i quali intrattiene rapporti finanziari e la natura degli stessi".

Motivava l'istanza in relazione all'avvenuta impugnazione, da parte del stesso, della rinuncia alla eredità della propria madre, con giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di e con riferimento alle conseguenti vicende giuridiche. Per effetto della propria rinuncia, poi impugnata, l'eredità materna veniva devoluta al marito in seconde nozze della medesima e dopo la morte di esso alla signora, nominata erede universale – e quindi è convenuta nel predetto giudizio instaurato dal sig.

Il richiedente precisava inoltre che, nella pendenza del predetto giudizio, la signora donava un immobile facente parte dell'asse ereditario di cui alla causa, così evidenziando il timore che la stessa possa *medio tempore* spogliarsi delle sostanze di cui si disputa.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza eccependo la carenza di un interesse qualificato all'accesso in capo al richiedente nonché del nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione giuridica dello stesso. La signora presentava opposizione all'accesso.

Avverso tale provvedimento di rigetto il signor, per il tramite degli avvocati e, ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. Non appare condivisibile l'asserzione della amministrazione resistente di una carenza *tout court* di interesse all'accesso in capo al signor, che verrebbe a sussistere solo in caso di conclusione positiva del giudizio attualmente pendente. Il diritto di accesso infatti si configura come "acausale" e prescinde pertanto dalla verifica

della concreta spettanza del bene della vita che l'accedente mira ad acquisire e tutelare, non potendo l'analisi dell'amministrazione estendersi al merito del caso sotteso.

La Commissione rileva, invece, che l'istanza di accesso per come presentata appare eccessivamente *lata* e sovrabbondante, in relazione alla dedotta strumentalità dell'accesso che dovrà essere necessariamente essere limitato a quei beni che fanno parte dell'eredità di cui si dibatte, non potendo certamente estendersi a tutti i contratti ed a tutti i rapporti facenti capo alla controinteressata.

Quindi l'accesso dovrà essere limitato a quei beni – immobili e mobili - che già risultino appartenere all'eredità di cui si dibatte.

Con riferimento poi ai contratti eventualmente stipulati dalla signora si rileva che essi coinvolgono la sfera di altri soggetti terzi controinteressati – le controparti dei predetti contratti - nei confronti dei quali appare necessaria *ex lege* l'integrazione del contraddittorio. La Commissione pertanto ritiene necessario, ai fini del decidere, sospendere la decisione invitando il richiedente a meglio precisare la richiesta, delimitandola, e l'amministrazione ad individuare tra i beni richiesti quelli facenti parte dell'eredità *de qua* ed a procedere alla notifica dell'istanza d'accesso e del ricorso ai controinteressati coinvolti, i quali potranno presentare motivata opposizione all'accesso. Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La sig.ra, docente di conversazione in lingua, ha presentato al U.S.R. per il - Ambito Territoriale di tre istanze di accesso – la prima in data e le altre due in data - aventi ad oggetto diversa documentazione connessa alla graduatoria per la propria classe di concorso ed alla connessa procedura di attribuzione delle cattedre e delle nomine a supplenze a tempo determinato.

Le predette istanze erano motivate dalla dedotta avvenuta pretermissione della docente nelle assegnazioni pur essendo la stessa collocata al posto della graduatoria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così inviata, la sig.ra ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 - ad accedere a tutta la documentazione relativa alla graduatoria nella quale risulta inserita, ed alle connesse assegnazioni di cattedra, al fine di poterne verificare il corretto svolgimento e tutelare la propria posizione giuridica.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Senato Accademico

FATTO

Il signor, dipendente dell'Università degli Studi di e componente in carica del relativo Senato Accademico ha presentato al medesimo Ateneo una richiesta di accesso datata avente ad oggetto “*il file registrazione audio della seduta integrale del S.A.*”. Motivava l'istanza in relazione alla mancanza della *consueta informativa a tutto il personale*, con riferimento alla sola seduta del, nonché in relazione alla assenza dello stesso proprio alla seduta in oggetto.

L'amministrazione con provvedimenti del/....., comunicando la pubblicazione del verbale della seduta, riteneva di non dar corso alla specifica richiesta d'accesso del con la precisazione che le registrazioni delle sedute degli organi collegiali, laddove disposte, sono da intendersi come mero “supporto della verbalizzazione”. Il sig. ritenendo non soddisfatto il proprio interesse con l'avvenuta pubblicazione dei verbali insisteva nella propria richiesta, adendo poi, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento. Nessun dubbio può essere sollevato in merito alla qualificazione di “documenti amministrativi” delle registrazioni audio ai fini della applicazione della Legge 241/'90 secondo la definizione dell'art. 22 che ricomprende anche le riproduzioni audio o audiovideo, detenute da una pubblica amministrazione. Quanto al requisito della legittimazione si osserva che il ricorrente vanta una posizione qualificata all'accesso richiesto, con particolare riferimento alla propria appartenenza all'organo collegiale al quale i documenti richiesti si riferiscono: la qualifica stessa di membro dell'organo collegiale attribuisce *ipso iure* il diritto all'accesso ai documenti dallo stesso formati e a quelli relativi alle sedute tenutesi.

L'istanza appare poi motivata dalla necessità di verificare la corretta/completa trattazione della seduta, alla quale il medesimo non ha partecipato *di persona*. Non si ravvisano, infine, cause di esclusione dall'accesso dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autostrade per l'Italia S.p.A.

FATTO

Il, in data, per il tramite del suo legale rappresentante *pro tempore* ha presentato un'istanza d'accesso alla Autostrade per l'Italia S.p.A. chiedendo di accedere a diversa documentazione riferita ad alcuni cantieri autostradali specificamente individuati ed in particolare a *“tutti gli atti e/o documenti relativi alle procedure di avvio dei cantieri, ivi compresi gli atti da cui risultano le ragioni tecniche presupposte ai relativi avvii, nonché gli eventuali soggetti che finanziano le relative infrastrutture”*.

Evidenziava il proprio interesse all'accesso relazione alle finalità statutarie della associazione di tutela della generalità dei cittadini-utenti nonché motivando la richiesta con riferimento alla seguente deduzione *“sembrerebbe, dunque, che molti dei cantieri ad oggi presenti sulla rete non trovino giustificazione in un reale problema di sicurezza essendo relativi ai menzionati piani di ammodernamento”*. La finalità dell'accesso era pertanto quella di evidenziare l'assenza di effettive ragioni di sicurezza che imponevano per alcuni dei menzionati cantieri di procedere immediatamente ai relativi lavori.

L'amministrazione adita, con provvedimento del rigettava l'istanza ritenendola estremamente generica nella sua formulazione, eccependo l'eccessiva mole della documentazione richiesta nonché la carenza di concreto interesse all'accesso. Eccepiva inoltre la sussistenza di esigenze di riservatezza che non avrebbero consentito l'ostensione, essendo la documentazione richiesta attinente alla gestione di strutture strategiche per la sicurezza del Paese, quali sarebbero, appunto, le reti autostradali.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che l'..... non ha evidenziato la titolarità di un interesse *differenziato* all'accesso cui la chiesta documentazione si ricollega strumentalmente a fini di tutela. Se è vero che la gestione dei cantieri autostradali afferisce ad un servizio pubblico è ben noto che alle non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni

giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013), come invece previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90. Come ben noto “*costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)*”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La signora, docente, in data ha inviato un'istanza all'Istituto Comprensivo, presso il quale è impiegata, chiedendo di accedere alle segnalazioni presentate dai genitori relative al "poco, e poco chiaro" lavoro svolto dalla stessa nelle classi. Di tali segnalazioni veniva fatta menzione in un provvedimento, indirizzato alla docente, nel quale si evidenziava una "incompatibilità ambientale" che avrebbe determinato il trasferimento della stessa ad altro plesso dell'Istituto.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, sulla base di una dedotta carenza di interesse all'accesso, con provvedimento del avverso il quale la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale - ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 - ad accedere alla documentazione sottesa al provvedimento di trasferimento *de quo*. Inoltre si rileva che a tale documentazione viene fatto espresso richiamo in un formale provvedimento indirizzato alla richiedente medesima e tale circostanza rende *ipso iure* accessibile tale documentazione.

Non appaiono inoltre sussistere ragioni di tutela di soggetti terzi coinvolti non essendo la signora più docente nelle classi interessate. L'amministrazione potrà al più procedere all'oscuramento dei nominativi dei minori eventualmente menzionati nei predetti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni avanzate e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza datata chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) le denunce conseguenti alla mia del
- 2) la documentazione inviata per raccomandata da alla Polizia Giudiziaria di cui si narra nel verbale del
- 3) la memoria inviata alla Ill.ma C.A.D.A. relativamente al mio ricorso del -, deciso il, n.

Nella motivazione dell'istanza si legge *“Ritenuto che - per accertare di chi fu ed è la responsabilità di chi canonizzò o fece certificare il falso nei procedimenti di cui si narra nella relazione dell'..... della spa a e di quelli ad essi presupposti, connessi e conseguenti (...).”*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria dell'Autorità Garante.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente precisa di aver *medio tempore* inviato essa stessa quanto richiesto dal sig. al punto 3) dell'istanza con comunicazione della Segreteria protocollata in data e conseguentemente il ricorso, con riferimento a tale parte, deve ritenersi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Quanto al resto del gravame si rileva che, ancora una volta, il ricorso attiene a questioni già oggetto di valutazione da parte della Commissione e si evidenzia come le istanze presentate dal sig. ed i ricorsi connessi – negli ultimi anni - appaiono attenere sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l'Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta. I principi generali di buona fede, correttezza e lealtà reciproca fra le parti in contesa devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile e quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull'accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l'inserimento, all'articolo 1, del

comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l’inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell’attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall’art. 24 comma 3 della L.241/90.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso presentato deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile e parzialmente inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio delle

FATTO

Il signor, presso la Camera di Commercio delle, in data, ha presentato alla stessa amministrazione un'istanza d'accesso richiedendo l'ostensione di tutti i documenti e gli atti istruttori del procedimento disciplinare attivato, contenenti gli accertamenti analitici ed organici, che hanno indotto l'..... della CCIAA dellead indicare il Dott. come Autore degli scritti anonimi, ivi comprese anche le copie integrali delle lettere manoscritte e dattiloscritte elencate e riportate con omissis nella contestazione di addebito disciplinare.

L'amministrazione con provvedimento del precisava che il procedimento disciplinare avviato con la succitata nota del *“è attualmente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale in corso e che gli atti relativi sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica. Al termine della sospensione si procederà a fornire quanto richiesto”*.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego impugnato con le seguenti ulteriori precisazioni. *“In alcun modo il diritto alla difesa del ricorrente risulta limitato o condizionato dal differimento dell'accesso, poiché il procedimento disciplinare è attualmente sospeso e pertanto non influisce in alcun modo a determinare effetti negativi per il ricorrente. La sospensione del procedimento disciplinare determina la carenza di un interesse attuale e concreto, ai sensi dell'art. 22c.1 lett. b della legge n. 241/90, del dott. alla conoscenza degli atti del fascicolo. Tale sospensione (...) costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA-come riconosciuto anche dalla cassazione civile sez.lav.,12/03/2020, n.7085 – che l'Ente può esercitare qualora la complessità degli accertamenti-come nel caso specie - la renda opportuna. Tanto più opportuno nella fattispecie oggetto del presente ricorso, in cui è pendente un procedimento penale che si fonda sugli stessi presupposti del procedimento disciplinare. Anzi la sospensione del procedimento favorisce l'interessato, mettendolo nella condizione di non dover svolgere, in questa fase, alcuna incombenza difensiva relativamente al profilo disciplinare. Precisa inoltre che il richiedente dispone degli atti posti in essere dall'amministrazione in relazione al procedimento in corso, che infatti risultano dallo stesso analiticamente richiamati e allegati al ricorso.*

DIRITTO

Sul ricorso in oggetto la Commissione osserva quanto segue. Il provvedimento di differimento emesso dalla amministrazione adita non appare essere illegittimo posto che tale possibilità costituisce una facoltà per la amministrazione, in forza dell'articolo 9.2 della Legge 241 del '90: il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente – e necessario - per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Il provvedimento di differimento ne indica, altresì, la durata come prescritto dal successivo punto 3. Nel caso di specie, poi, viene a determinarsi una ulteriore circostanza, ovvero la connessione del procedimento disciplinare in oggetto con un procedimento penale pendente innanzi all'Autorità Giudiziaria. Il differimento appare pertanto opportuno anche in relazione a tale deduzione ma, si ricorda alla amministrazione, che la pendenza delle indagini non esclude *ipso iure* dall'accesso la relativa documentazione spettando alla Autorità Giudiziaria procedente, previamente investita della questione dalla amministrazione, la decisione sull'accessibilità o meno della stessa, con rilascio del relativo *nulla osta*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge ritenendosi legittimo il provvedimento di differimento dell'accesso, fino alla fine della sospensione del procedimento disciplinare, adottato dalla amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il signor, in data, aveva presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di una richiesta d'accesso avente il seguente oggetto:

- verbale di primo accesso ispettivo ex art. 13 co. 1 d.lgs. 124/2004;
 - verbali di acquisizioni di dichiarazioni;
 - verbali interlocutori degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale;
 - verbali di diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 d.lgs. 124/2004;
 - provvedimenti adottati per il recupero coattivo dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi evasi, mediante l'intervento delle sedi i.n.p.s. ed i.n.a.i.l. competenti per territorio;
 - provvedimenti adottati in risposta alle accertate e plurime violazioni della normativa in materia di orario di lavoro di cui al d.lgs. 66/2003;
 - ogni informativa di notizia di reato data all'autorità giudiziaria requirente (procura della repubblica) ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e/o in ossequio di diversa previsione normativa / regolatoria;
 - ogni evidenza documentale relativa alle interlocuzioni intercorse con l'a.g. di cui al punto che precede;
 - verbale unico di accertamento e notificazione ex art. 13 co. 4 d.lgs. 124/2004;
 - ogni atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente, successivo alla richiesta di intervento ispettivo contraddistinta dal prot. itl n. del, ovvero, la totalità dei documenti amministrativi ex art. 22 co. 1 lett d) l. 241/1990, diversi da quelli espressamente richiesti, formati e materialmente esistenti alla data evasione della presente istanza. La richiesta era connessa alla richiesta di intervento ispettivo contraddistinta dal prot. n. del, promossa dal medesimo nei confronti di S.R.L.
- L'amministrazione, in data consentiva dapprima accesso alla:
- fotocopia verbale unico di accertamento e notificazione del e
 - fotocopia verbale di primo accesso ispettivo del

Successivamente, con provvedimento del, consentiva ulteriore accesso alle fotocopie dei verbali di acquisizione di dichiarazione di soggetti controinteressati, avendo atteso la decorrenza dei

termini per l'eventuale presentazione- da parte degli stessi, debitamente notiziati – di eventuale motivata opposizione all'accesso richiesto.

Eccependo che l'accesso consentito non si configurava come soddisfacente “rispetto all'interesse all'acquisizione di quegli atti precipuamente enucleati nella prodromica istanza di accesso, documenti amministrativi, la maggior parte dei quali, immotivatamente ed omissivamente, non ostesi” il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del riteneva necessario ai fini del decidere ottenere alcuni chiarimenti da entrambe le parti ed a tal fine sospendeva la decisione disponendo i seguenti incumbenti istruttori.

Si chiedeva al signor di voler precisare quale della documentazione ricevuta si presentasse non soddisfacente nonostante il relativo invio. All'amministrazione acceduta si chiedono invece chiarimenti relativi alle specifiche motivazioni dell'esclusione dall'accesso dei documenti non inviati – con riferimento alla relativa normativa - non esplicitate nei gravati provvedimenti.

La Commissione invitava anche l'amministrazione adita a richiedere all'Autorità Giudiziaria procedente il nulla osta all'accesso per quei documenti che afferiscano all'attività della medesima. I termini di legge rimanevano interrotti.

Pervenivano note delle parti in ottemperanza agli incumbenti istruttori disposti.

L'amministrazione forniva chiarimenti sulla l'intera vicenda sottesa all'istanza d'accesso indicando quali documenti aveva già inviato a richiedente nonché precisando che in merito all'informativa di notizie di reato l'amministrazione non ha effettuato alcun intervento.

Il ricorrente precisava di non aver ottenuto “copia del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 d.lgs. 124/2004; le evidenze documentali relative alle verifiche ed alle valutazioni svolte di concerto con la Prefettura di - Ufficio Territoriale del Governo: copia degli atti acquisti in sede di primo accesso ispettivo”, così insistendo per l'integrale accesso.

DIRITTO

La Commissione, valutate le precisazioni offerte dalle parti, ritiene di poter accogliere il ricorso con riferimento a quella documentazione, materialmente esistente, che non è stata ancora ostesa al e che si trovi nella effettiva disponibilità della amministrazione adita, non essendo state esplicitate dalla stessa ragioni giuridiche di esclusione dall'accesso. La Commissione ritiene altresì di disporre l'invio al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria presentata dalla amministrazione resistente, protocollata in data

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla documentazione non ancora ostesa e materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione resistente e per l'effetto invita quest'ultima a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Si dispone altresì l'invio al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria dell'amministrazione resistente protocollata in data

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Nucleo Relazioni con il Pubblico di

FATTO

Il sig., dei Carabinieri in congedo, in data, aveva presentato un'istanza d'accesso al Nucleo Relazioni con il Pubblico – della Legione Carabinieri, chiedendo in particolare di accedere alla seguente documentazione:

ogni documento attinente ad eventuali provvedimenti disciplinari e/o eventuali trasferimenti d'autorità per incompatibilità ambientale intentati nei confronti dei militari eventualmente ritenuti responsabili di non avere posto in essere le necessarie iniziative atte ad impedire che il condannato si sottraesse alla cattura e si rendesse latitante.

Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza di essere stato, egli stesso, oggetto di provvedimenti a carattere discriminatorio e vessatorio, incidenti sulla propria vita e a danno della sua famiglia per i medesimi richiamati fatti.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza ritenendola volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, nonché eccependo che, secondo una recente giurisprudenza del Tar, il vizio di disparità di trattamento non vale ad integrare la *necessità* del documento per la difesa in giudizio e lamentando, infine, una genericità della documentazione richiesta.

Avverso tale provvedimento il sig. aveva adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

La Commissione nella seduta del, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato all'accesso richiesto e non ritenendo condivisibili le argomentazioni avanzate dalla amministrazione a fondamento del rigetto, osservava però che la documentazione *de qua* involve la sfera di soggetti terzi controinteressati nei confronti dei quali era necessaria l'integrazione del contraddittorio. La Commissione riteneva pertanto di dover sospendere la decisione invitando l'amministrazione resistente a notificare l'istanza d'accesso ed il ricorso in oggetto ai soggetti controinteressati cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

Con comunicazione protocollata in data l'amministrazione inviava alla Commissione l'avvenuta notifica ai controinteressati dell'istanza d'accesso e del ricorso presentati dal Tale notifica riporta la data dell'..... L'amministrazione precisava inoltre di aver ottenuto il *nulla osta* all'accesso da parte del magistrato inquirente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato fondato e meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse differenziato all'accesso richiesto, finalizzato alla tutela della propria posizione individuale. Nell'assenza di eventuali opposizioni da parte dei controinteressati coinvolti - i quali non hanno fatto pervenire alla Commissione alcuna controdeduzione - l'amministrazione adita dovrà pertanto consentire al ricorrente l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Il sig., dei Carabinieri in congedo, in data, ha presentato un'istanza d'accesso al Comando Provinciale di della Legione Carabinieri avente ad oggetto "copia della memoria inviata alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in ordine al ricorso avanzato il".

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di tutela della propria posizione soggettiva.

Il ricorrente riferisce che l'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale il sig. ha adito la Commissione con ricorso del stesso, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Si precisa che dall'analisi del provvedimento impugnato, allegato al ricorso, appare che esso si riferisca a diversa istanza di accesso presentata in data

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si evidenzia che il provvedimento di diniego allegato al ricorso non è relativo all' istanza di accesso del ma è riferito ad altra istanza del ed al connesso ricorso presentato alla Commissione il, poi dichiarato inammissibile. L'amministrazione dichiara inoltre che l'istanza del non è stata ancora valutata atteso l'elevato numero di richieste del ricorrente che solo negli ultimi quattro mesi ha presentato quattro istanze e tre ricorsi alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso in oggetto deve considerarsi inammissibile essendo stato presentato prima del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90 – considerato che il provvedimento impugnato si riferisce a diversa istanza di accesso del

In ossequio al principio di economicità nonché al fine di non aggravare il lavoro della amministrazione si precisa, a vantaggio del ricorrente, che le memorie delle amministrazioni resistenti possono essere richieste direttamente alla Commissione. Si invita pertanto la Segreteria ad inoltrare al ricorrente le memorie di interesse, unitamente alla presente decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile disponendo tuttavia la trasmissione, a cura della Segreteria, delle memorie della amministrazione resistente al ricorrente unitamente alla presente decisione.

Ricorrente:li

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di

FATTO

Il Sig., collaboratore scolastico che prestava servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “.....” di, ha presentato in data un'istanza di accesso rivolta al medesimo istituto chiedendo di accedere ad alcuna documentazione relativa alla sanzione disciplinare a suo carico inflittagli, per un episodio intercorso con una collega. Il ricorrente precisava che tale documentazione gli è necessaria anche per il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di a seguito di denuncia contro la ex collega.

L'amministrazione, con provvedimento del, comunicava che la documentazione richiesta era già in suo possesso perché consegnatagli in data – a seguito di precedente istanza - e ne allegava ulteriormente copia. Precisava inoltre che il fascicolo personale del richiedente è in fase di trasmissione all'istituto di presso il quale il signor presta attualmente servizio e che “nulla resta agli atti” dell'Istituto.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento impugnato ed in particolare che “*non sussiste ulteriore documentazione agli atti in merito alla formazione del procedimento e alla sua conclusione*”.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che, al di là della indicazione dell'Istituto di quale amministrazione attualmente competente ai fini dell'accesso, l'amministrazione adita ha dichiarato e ribadito che non sussiste ulteriore documentazione relativa al procedimento *de quo* e conseguentemente il ricorso non può essere accolto per inesistenza dei chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

La signora ha presentato in data un'istanza ai sensi della legge 241/90 all'Amministrazione resistente con cui chiedeva copia *“delle comunicazioni inviate con relativo protocollo di entrata alla prefettura, di tutti gli atti comunicazioni intercorse con il Comune di dalla prefettura per le segnalazioni presentate ed ogni altro documento necessario a tutela delle proprie difese”*.

Deducendo che l'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge, la ricorrente impugnava il silenzio rigetto avanti alla Commissione, affinché riesaminasse il caso.

Nella seduta del, la Commissione, non risultando la prova che l'istanza di accesso fosse stata ricevuta dalla Prefettura, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa, chiedendo altresì alla ricorrente di meglio precisare l'interesse sotteso all'istanza e sollecitava parte resistente a precisare se detenesse la documentazione richiesta, interrompendo nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge.

Perveniva il nota dell'Amministrazione in cui rilevava di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, rileva l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS- Direzione Provinciale di

FATTO

L'....., in qualità di delegato di, presentava all'Amministrazione resistente istanza della seguente documentazione *«calcolo della quota di pensione nella gestione separata che mostri anno per anno il valore dei contributi utilizzati ed il montante totale»*, al fine di controllare la misura del trattamento pensionistico del delegante.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: MIUR USR Ambito Territoriale di – I.C.

FATTO

Il, inserita nelle G.I. di fascia sin dal, formulava istanza di accesso ex art. 22 L. 241 del 1990 agli atti e documentazione relativi al punteggio e ai titoli posseduti da candidati inseriti nelle stesse graduatorie e che la precedono.

A fondamento dell'istanza poneva l'esigenza di attivare le tutele di legge, avendo precisato che alcuni soggetti non erano presenti nelle precedenti graduatorie e che quindi il punteggio di servizio potrebbe essere illegittimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso la ricorrente, assistita dall'avv., adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Per veniva in prossimità della seduta della Commissione memoria dell'Amministrazione resistente che ha dedotto che l'istanza di accesso era stata respinta in data

La Commissione nella seduta del osservava che non risultava integralmente prodotta l'istanza di accesso, rinvenendosi agli atti della Commissione la sola pag. e pertanto invitava la parte ricorrente a fornire copia integrale della stessa.

Invitava altresì l'Amministrazione resistente a produrre il provvedimento di rigetto, che non risultava allegato alla memoria, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

Per veniva da parte della ricorrente, l'istanza di accesso con ricevute di avvenuta consegna ed accettazione della pec, mentre l'Amministrazione non trasmetteva il richiesto provvedimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha adeguatamente motivato la propria domanda ostensiva e da tale motivazione si apprezza un collegamento giuridicamente qualificato con la documentazione richiesta, ossia documentazione inerente al punteggio derivante dal servizio svolto e all'istituto presso il quale sia stato svolto e dunque meritevole di favorevole considerazione.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va precisato poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. La ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso alla documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato del Lavoro di

FATTO

....., a seguito di accertamento ispettivo scaturito da un esposto dal medesimo in qualità di denunciante, deduceva di aver formulato all'Amministrazione resistente istanza di accesso *relativa agli atti e ai documenti amministrativi dell'indagine ispettiva definita con diffida ad adempiere ex art. 13 e II e III del D. Lgs. 124/04.*

Con nota dell'..... l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha adito la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato e prodotto alla Commissione la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla società datrice di lavoro controinteressata (..... S.r.l.) rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ragioneria Territoriale dello Stato di

FATTO

....., di professione docente, ha presentato in data alla Ragioneria Territoriale dello Stato di richiesta formale di accesso ai seguenti atti:

- “- *provvedimento MEF/RTS di recupero somme, con illustrazione normativa e procedurale dell'accaduto e dei presupposti del recupero medesimo;*
- *motivazioni e documentazione attestante l'imputabilità dell'errore consistente nel pagamento di somme maggiori rispetto ad un diverso profilo lavorativo ricoperto;*
- *Dettaglio contabile/comparativo elaborato a fondamento della richiesta di restituzione di somma al lordo delle ritenute fiscali (si precisa che non si richiede il dettaglio degli importi che hanno generato l'asserito indebito).*

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: necessità di appurare l'effettiva consistenza della somma da restituire per evitare negative prossime ripercussioni sulla propria situazione fiscale e di dichiarazione dei redditi, oltre che deteriori e conseguenti conguagli fiscali a debito o altro.

Deducendo la formazione del silenzio sulla sua istanza di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui ha trasmesso la documentazione richiesta dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL

FATTO

....., deducendo di essere inserito nelle graduatorie per l'anno scolastico/....., formulava nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale in epigrafe istanza di accesso a tutta la documentazione relativa a e, sulla base della quale sono loro state attribuite supplenze a tempo determinato per laboratori di e, nonché agli atti ad essi comunque connessi o collegati.

A fondamento deduceva la necessità di verificare la legittimità delle operazioni di aggiornamento della graduatoria e di tutelare gli interessi lesi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va precisato poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. Il ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso a tutta documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

Il in qualità di Responsabile del progetto di cui al Bando “.....” indicato nel d.m. 1 giugno 2016 nel periodo tra e, chiedeva all’Amministrazione resistente l’accesso e l’estrazione copia di tutti i documenti a sua firma conservati nel relativo fascicolo.

Il l’Amministrazione resistente rigettava l’istanza in quanto *«carente di motivazioni poiché non è reso esplicito l’interesse diretto, concreto e attuale che, con tale richiesta, si intende esercitare»*. Veniva, poi, ulteriormente osservato che *«che negli archivi informatici di questa Divisione non sono presenti documenti da lei sottoscritti»*.

Con successiva nota del la resistente ribadiva il diniego opposto precisando che per la *«mole di documentazione presente, è impossibile verificare in quali documenti il ricorrente sia citato: e comunque tale fatto non consente, di per sé, l’ostensione dell’atto stesso. Per quanto attiene al citato nella Sua PEC del si rappresenta che il Soggetto beneficiario ha presentato un unico finale in data, firmato dal Responsabile del progetto pro-tempore, ed i verbali a Sua firma cui fa riferimento non sono in possesso di questa Amministrazione»*.

A seguito dei dinieghi opposti il ricorrente, il inoltrava nuova richiesta di accesso individuando i documenti richiesti con quelli relativi *«ai dipendenti inseriti nel progetto, le consulenze e le spese generali»* afferenti al periodo in cui l’istante era stato nominato responsabile del progetto sopra indicato e ciò al fine di verificare l’eventuale contenuto di tale documentazione in ragione della posizione rivestita.

Il l’Amministrazione resistente negava l’accesso richiesto sul presupposto che la controinteressata, società S.p.A, non aveva dato il nulla osta all’ostensione richiesta non avendo l’istante indicato l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata idoneo a legittimare la richiesta di accesso

Avverso tale diniego il proponeva ricorso al difensore civico del, che lo trasmetteva per competenza alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione in primo luogo rileva la presenza di soggetto controinteressato all’ostensione, cui si riferisce la documentazione domandata dall’odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto

individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata Spa.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che secondo consolidata giurisprudenza, l'accesso deve essere motivato (ex art. 25 L. n. 241 del 1990) con una richiesta rivolta all'ente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante (ex multis, Cons. Stato, V, 4 agosto 2010, n. 5226; V, 25 maggio 2010, n. 3309; IV, 3 agosto 2010, n. 5173).

Ne consegue che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove questi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante.

L'onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell'istanza - dalla quale devono emergere senza ambiguità ed incertezze i presupposti di cui si è detto - si giustifica quindi con la necessità di consentire all'amministrazione di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni legge per l'ostensione: non può quindi pretendere, il richiedente, che sia l'amministrazione richiesta a doversi fare parte diligente per individuare, con apposita istruttoria, le eventuali ragioni fondanti l'istanza medesima.

La finalità dell'istanza di accesso presentata il *“il mio interesse è quello di verificare quello che è stato presentato come documentazione”* correlata al periodo in cui è stato responsabile del progetto tra il mese di e non appare strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta, ossia *“la documentazione relativa ai dipendenti inseriti nel progetto, le consulenze e le spese generali”*.

Il ricorrente non può dirsi, pertanto, soggetto “interessato” ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90.

Resta fermo che l'istante, puntualizzando e circostanziando meglio l'interesse e la documentazione cui accedere, ha facoltà di presentare una nuova istanza di accesso che dovrà essere oggetto di nuovo vaglio da parte dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di e

FATTO

Con istanza del la ricorrente (.....) ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t. Dott., formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia relativa agli atti, documenti e verbali redatti in occasione del procedimento ispettivo compiuto presso la sede dell'istante a seguito del quale veniva rilevato il presunto non corretto inquadramento della lavoratrice

Segnatamente la ricorrente chiedeva: “1) *istanza di intervento presentata dalla lavoratrice*; 2) *verbali di accertamento ispettivo e documenti acquisiti relativi a estratti contributivi, contratti, lettere d'incarico, corrispondenze inerenti i rapporti con la lavoratrice*; 3) *documentazione dei progetti di accoglienza raccolti nell'istruttoria e relative attività della lavoratrice*; 4) *verbali di assunzione dichiarazioni testimoniali*; 5) *ogni altra documentazione e fonte di prova eventualmente acquisita antecedentemente, contestualmente o successivamente in seno al procedimento di accertamento ispettivo*.”

Il l'Amministrazione resistente rigettava l'istanza di accesso in quanto il procedimento non era ancora concluso ed individuava, poi, con riferimento ai singoli documenti richiesti, ulteriori motivi di diniego.

Avverso tale rigetto la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che osservava che, a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente, aveva proceduto ad accogliere l'istanza di accesso, ad eccezione dell'istanza di intervento presentata dalla lavoratrice e del verbale di accertamento e notificazione già in possesso dell'istante e dei verbali di assunzioni delle dichiarazioni testimoniali, per i quali era in corso la notifica ai controinteressati.

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione, nella seduta del, riteneva opportuno attendere l'esito delle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente in relazione all'istanza di annullamento in autotutela e conoscere da parte della ricorrente se sussistesse ancora interesse alla decisione.

Invitava altresì le parti a rendere edotta la Commissione se i soggetti “controinteressati”, che avevano reso dichiarazioni testimoniali, fossero individuabili al momento della presentazione dell'istanza di accesso, interrompendo nelle more del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

Perveniva memoria del ricorrente che deduceva che l'interesse al ricorso permaneva con riguardo ai numeri 1) e 4) dell'istanza di accesso; mentre deduceva che l'identificazione dei controinteressati era ignota all'istante.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui si evidenzia che ancora è in corso l'ostensione delle dichiarazioni, attendendosi le osservazioni di alcuni controinteressati e affermando che i controinteressati erano individuabili al momento dell'istanza di accesso.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene opportuno attendere l'esito delle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente sulle ulteriori dichiarazioni non ancora ostese.

Nel frattempo invita le parti a controdedurre sulla individuabilità dei controinteressati al momento della proposizione dell'istanza di accesso e sulla circostanza della permanenza di rapporti professionali del con le persone che hanno reso le dichiarazioni testimoniali.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate –

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'atto di rogito del Notaio del Rep. N. / registrato presso l'Agenzia delle entrate di il al n. con il quale si era dichiarata debitrice nei confronti di

Premetteva l'istante che con sentenza del Tribunale di e, rispettivamente madre e fratello dell'istante, erano stati condannati a versare, a titolo di collazione, somme relative alla massa ereditaria di, padre della

A parere dell'odierna ricorrente l'atto di ricognizione di debito con il quale si era dichiarata debitrice nei confronti di era stato posto in essere al sol fine di sottrarre le somme dovute dalla e, dunque, era necessario conoscerne il contenuto ai fini dell'avvio dell'azione ex art. 2901 c.c..

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso in quanto l'istante non era parte dell'atto registrato richiesto.

A fronte di tale diniego la avviava dinnanzi al Tribunale di un procedimento ex art. 18 del d.p.r. n. 131 del 1986; in cui il sig. si è costituito in giudizio per chiedere l'interruzione, a seguito del decesso di

Il l'odierna ricorrente, in qualità di chiamata all'eredità di, inviava all'Amministrazione resistente una nuova istanza di accesso avente ad oggetto sempre l'estrazione di copia dell'atto di rogito del Notaio del Rep. N. /

Il l'Agenzia delle entrate, a seguito di opposizione del, comunicava il differimento all'accesso sino alla pronuncia del *«giudice ordinario adito dalla stessa istanza Sig.ra per essere autorizzata, ex art. 18 terzo comma del d.p.r. n. 131 al rilascio di copia dell'atto»*

Avverso tale differimento la ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, rilevando l'erronea subordinazione dell'accesso richiesto al procedimento indicato in quanto la seconda istanza è stata proposta da persona chiamata all'eredità (nel frattempo essendo deceduta la sig.ra) e, dunque, non da un terzo.

Perveniva memoria dell'Agenzia delle Entrate.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione al controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Non è stato infatti garantito il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza anche nella presente fase giustiziale, al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune

FATTO

Il, inoltrava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione afferente all'utilizzo del rilevatore di velocità sul tratto della S.S. e ciò al fine di verificare la correttezza sostanziale delle installazioni, nonché *ai provvedimenti che hanno concesso l'apertura dei accessi allo spazio antistante le abitazioni poste nell'unico lato di immissione sul tratto stradale; atti da cui si evince che le strutture ricadono nel piano urbanistico del Comune e sono regolarmente autorizzate e/o fanno parte di strutture condonate*.

Il il Comune di autorizzava parzialmente l'accesso, negandolo relativamente ai provvedimenti che hanno concesso l'apertura dei accessi allo spazio antistante le abitazioni poste nell'unico lato di immissione sul tratto stradale e agli atti da cui si evince che le strutture ricadono nel piano urbanistico del Comune e sono regolarmente autorizzate.

A fronte di tale parziale diniego il ricorrente, pur avendo pagato per l'infrazione commessa, adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, rilevando la necessità di acquisire gli atti negati relativi all'eventuale autorizzazione all'apertura di accessi sulla S.S: a favore di altrettante abitazioni, la loro eventuale legittimità urbanistica e, dunque, valutare l'eventuale sussistenza di una condizione di pericolo.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in mancanza del Difensore civico ai vari livelli locali, onde non privare l'istante della tutela giustiziale e considerato che l'Amministrazione resistente ha autorizzato parzialmente l'accesso e che il ricorrente ha già corrisposto l'importo dovuto, ritiene il ricorso inammissibile, atteso che per giurisprudenza costante l'istanza di accesso deve essere corredata dalla specifica indicazione dei presupposti di fatto e dell'interesse specifico, concreto e attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante (ex multis Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2010, n. 5226; sez. V, 25 maggio 2010 n. 3309; sez. IV, 3 agosto 2010, 5173), caratteristiche che non si rinvergono dell'istanza presentata dal ricorrente, il quale si limita a dedurre nel ricorso alla Commissione *“che lo scrivente vuole essere messo in condizione di valutare lo stato di pericolo nel tratto interessato dall'infrazione commessa”*.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro –

FATTO

Il, in qualità di denunciante di presunte irregolarità del proprio datore di lavoro “.....” Sede di, formulava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione: 1) Verbale ispettivo e di accertamento; 2) Dichiarazioni rilasciate dalle persone citate come testi a sostegno di quanto denunciato; 3) Dichiarazioni di altre persone interessate all’accertamento.

Con nota del l’Amministrazione resistente negava l’accesso richiesto rilevando che «*non esistono agli atti verbali conclusivi di accertamento*» in quanto «*la sua denuncia è stata archiviata perchè i testi da lei forniti non hanno confermato il suo assunto*» ed essendo l’accesso richiesto sfornito dell’interesse personale, concreto ed attuale, non avendo dato luogo la summenzionata denuncia ad alcun provvedimento a carico del datore di lavoro e, quindi, palesandosi l’istanza diretta ad un controllo generalizzato dell’operato dell’attività della P.A.

Avverso tale diniego parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato e prodotto alla Commissione la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il la ricorrente, a seguito del decesso del datore di lavoro presso il quale svolgeva la sua attività di badante, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso al fascicolo personale e alla seguente documentazione: a) pareri emessi dagli organi competenti (Questura e Ispettorato del lavoro) in ordine al procedimento ex art 103 d.l. n. 34 del 2020 di emersione dei rapporti di lavoro avviato nei suoi confronti; b) documentazione relativa al decesso del proprio datore di lavoro che avrebbe dovuto comportare la trattazione in via prioritaria del summenzionato procedimento.

L'istanza era motivata dall'esigenza di conoscere lo stato del procedimento amministrativo indicato che non risultava ancora concluso.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va garantito, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990, in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La ricorrente ha diritto ad accedere a tutta la documentazione a sé relativa e contenuta nel proprio fascicolo personale, essendo gli atti richiesti in grado di produrre effetti giuridici nella sfera della richiedente la quale vanta, pertanto, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso de quo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di e

FATTO

In data il dott., condannato con sentenza riformata in appello dalla Sezione della Corte di Appello della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale - n. /, depositata il, a risarcire, a titolo di responsabilità erariale quale debitore sussidiario, la somma di €, presentava al Ministero della Giustizia istanza di accesso ed estrazione copia, articolata nella richiesta di documenti e riguardante tra l'altro:

- atti posti in essere, a qualunque titolo e con qualsivoglia modalità, ivi compresi misure di natura cautelativa, a tutela del credito scaturente dall'azione di regresso ex art. 1299 c.c. ovvero dal danno erariale arrecato;
- posizioni stipendiali e documenti di qualsivoglia tipologia o natura, da cui si evinca l'ammontare netto, dello stipendio annuale corrisposto ai dipendenti in relazione ai quali sono intervenute condanne in solido; eventuali ritenute a favore di terzi privati (p.es. le c.d. cessioni del quinto dello stipendio, ritenute sindacali di categoria etc.) sugli stipendi;
- ammontare dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti condannati in solido; richiesta di iscrizione ipoteca giudiziale, comunicazioni intercorse a qualunque titolo e con qualsiasi mezzo, note previste dal codice civile e copie somme che, a qualsivoglia titolo, sono state corrisposte ai soggetti per cui erano intervenute le condanne in solido;
- documentazione di qualsivoglia tipo e natura a qualunque titolo e con qualsivoglia modalità, relativa alle somme incassate.

A fondamento ha posto la predisposizione di ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione e la necessità di tutelare i propri diritti nelle sedi giurisdizionali in cui pendono ricorsi.

Il dott. ha formulato altra istanza di accesso il all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di e, anche in relazione alle funzioni svolte di Conservatorie dei registri immobiliari e concernente:

- richiesta di iscrizione di ipoteca giudiziale e documentazione da cui si evincano le motivazioni, con le relative norme di legge che la giustificano e comunicazioni intercorse tra Agenzia e altre Amministrazioni e Uffici Giudiziari, come meglio risulta dalle istanze medesime, cui si rimanda, trattandosi di atti indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa.

L'istanza di accesso veniva ritrasmessa – per un errore nella trasmissione - all'Agenzia delle Entrate di in data

Le Amministrazioni resistenti, a dire del ricorrente, non avrebbero riscontrato la richiesta di accesso afferente alla documentazione richiesta sopra indicata, nonostante la segnalata urgenza delle istanze.

Il Dott. il ha chiesto l'intervento della Commissione per le iniziative che riterrà di adottare a tutela della trasparenza amministrativa, nonostante non siano decorsi i termini di legge dalla proposizione delle istanze di accesso.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto dalla proposizione delle istanze di accesso, avvenute rispettivamente in data, e il, non sono decorsi trenta giorni, secondo quanto prescritto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, esulando dalla funzione giustiziale della Commissione l'adozione di iniziative a tutela della trasparenza amministrativa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile la richiesta.

Ricorrente: Srl, in persona di

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

La ricorrente in epigrafe partecipava alla procedura di gara “*fornitura per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti - anno*”, indetta dall’Università in epigrafe e ai relativi verbali di valutazione, risultando classificata della gara.

In data presentava all’Università un’istanza di accesso, con cui chiedeva copia della seguente documentazione:

- contratto stipulato con Srl e ogni altro atto, eventuali e verbali di consegna, inizio lavori o altro atto equivalente inclusi, portante l’evidenza della tempistica di esecuzione del contratto medesimo, nonché certificato di regolare esecuzione ed eventuali documenti portanti l’acquisizione all’inventario dei beni oggetto del contratto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale viene rappresentato che il ricorso alla Commissione è stato proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni, che l’Università non è riconducibile in nessun modo ad una amministrazione centrale o periferica dello Stato e per tale motivo unica autorità competente a decidere sulla questione è quella giurisdizionale.

Nel merito, ha evidenziato che il mancato riscontro all’istanza di accesso trova la sua giustificazione unicamente nel fatto che non è stato stipulato alcun atto negoziale con la società srl, mancando la documentazione della quale si chiede l’ostensione e che nel momento in cui l’Università procederà alla stipula sarà cura della medesima inoltrare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del codice degli appalti.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e che l’Università degli Studi di, come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza

n. 10700 del 10 maggio 2006 - in relazione a tutti gli Atenei -, è un “ente pubblico autonomo” non territoriale.

Pertanto, alla luce delle suindicate disposizioni normative della L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso –.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza a decidere sul ricorso.

Quanto alla questione della tardività del ricorso, fa rilevare il ricorso è stato proposto tempestivamente.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il e l'Università non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il nel termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

La Commissione, nel merito, preso atto della dichiarazione dell'Università di non detenere la documentazione richiesta, non essendo stato stipulato alcun atto negoziale con la società srl, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra ha presentato una richiesta di emersione dal lavoro irregolare e, successivamente, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota nella quale deduce che, nel mese di, ha comunicato all'istante l'avvio dell'istruttoria, senza, però ricevere riscontro.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dalla Prefettura, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La società Srl, con istanza del, chiedeva l'accesso agli *“atti prodromici ed antecedenti il verbale di accertamento di autonomo adempimento degli obblighi di legge di natura penale in materia di lavoro e legislazione sociale ed ammissione al pagamento in sede amministrativa n. /-..... del emesso nei confronti della ditta SRL con contravventore, stante l'ipotesi formulata di appalto transazionale non genuino, a rispondere di omessa contribuzione Inail”*.

A sostegno dell'istanza deduceva la stretta connessione di tale accertamento rispetto al procedimento sanzionatorio a suo carico attivato dall'INAIL.

L'Ispettorato rigettava l'istanza motivando che *“la documentazione richiesta è ascritta alla categoria degli atti e documenti formati, o stabilmente detenuti da questo organo di vigilanza, sottratti al diritto di accesso. Nello specifico trattasi di atti inseriti in un procedimento di natura penale, quali atti di indagine nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e, come tali, soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p.”*

Avvero tale provvedimento la società ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

La Commissione nella seduta del osservava che l'Amministrazione, laddove deduca l'esistenza di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. in quanto redatti nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria ha, comunque, l'onere di richiedere all'Autorità giudiziaria competente l'autorizzazione all'ostensione attesa la rilevanza dei medesimi atti in relazione al procedimento amministrativo a carico dell'istante.

La Commissione invitava, pertanto, l'Amministrazione a fornire chiarimenti sul punto, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

In esecuzione dell'incombenza l'ITL ha dedotto che l'istanza di accesso si riferisce ad atti che attengono ad un procedimento penale, per cui gli stessi risultano coperti dal segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. Nello specifico trattasi di atti coincidenti con la notizia criminis trasmessa all'Autorità Giudiziaria, che non attengono a violazioni di natura *“amministrativa”*, tali per cui non è applicabile la normativa ex Legge n. 689/81. Rileva, altresì, che interpellato il Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, quest'ultimo ha informato l'Ispettorato territoriale del lavoro che il procedimento penale, cui la richiesta di accesso si riferisce, è a tutt'oggi in corso e le indagini penali

non sono state chiuse. Il magistrato ha comunicato inoltre che, come previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale, la parte interessata può presentare la richiesta di accesso agli atti direttamente alla Procura della Repubblica presso cui pende il suindicato procedimento.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha dedotto l'esistenza di atti soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e rilevato che le esigenze di segretezza risultano confermate dalla deduzione dell'Amministrazione sulla base di quanto comunicato dall'Autorità inquirente, non può che rigettare il ricorso, ferme restando le facoltà per l'interessata di esercizio del diritto di accesso nell'ambito del codice di rito penale.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di, e

FATTO

....., e legale rappresentante della del, formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata alla richiesta del conto finale dei lavori di consolidamento e restauro del complesso del di, avvenuti tra il e

Rilevando che, in data era stata fornita una documentazione solo parziale adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver reso disponibile la completa ostensione del fascicolo, comprensivo di ogni documento presente agli atti che gravita attorno al Complesso del e, a seguito di successive interlocuzioni, di aver provveduto con nota protocollo n. del, a trasmettere anche l'ulteriore documentazione presente nel fascicolo, di interesse del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che la Soprintendenza ha dedotto di aver trasmesso, in parte dopo la proposizione del ricorso, la documentazione amministrativa riguardante l'immobile nella parte di interesse del ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva di aver avviato la relativa istruttoria e, contestualmente richiesto il rapporto informativo alla locale Questura, ad oggi non ancora pervenuto e necessario per concludere il segmento procedimentale di competenza. Deduce, inoltre, di aver provveduto a trasmettere a mezzo PEC tutta la documentazione richiesta dal ricorrente con l'istanza di accesso

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per le

FATTO

La Sig.ra ha presentato un esposto/segnalazione nei confronti del Liceo Statale “.....” di presso cui ha prestato servizio sino al

Successivamente, a seguito della nota dell'..... con cui il Direttore – dopo l'espletamento dell'attività di verifica sollecitata dalla sig.ra – comunicava di non aver riscontrato alcun fatto meritevole di un intervento, l'odierna ricorrente presenta un'istanza per l'accesso agli atti/documenti/informazioni acquisiti dall'Ufficio in sede di verifica dell'operato della dirigente del Liceo Statale “.....” di

Il Direttore Generale, con nota prot. del rigettava la predetta istanza ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente agli atti, ove esistenti, formati dall'Amministrazione in relazione all'esposto/segnalazione del ricorrente, da un lato in ragione dell'interesse dell'autore di un esposto/segnalazione a conoscerne gli atti del relativo procedimento, dall'altro alla luce del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nella specie, nelle eventuali iniziative da intraprendere in relazione alla denunciata situazione.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere le “informazioni” assunte dall'USR in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo inammissibile in relazione alla richiesta di informazioni.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Regionale

FATTO

....., aiutante della Guardia di Finanza in aspettativa speciale per il transito nei corrispondenti ruoli del personale civile del M.E.F., ha formulato un'istanza di accesso finalizzata ad avere copia di una serie di documenti riguardanti il procedimento concernente la sua richiesta di aggravamento della causa di servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando Regionale del ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui, nel ricostruire dettagliatamente la vicenda e pur contestando alcuni aspetti relativi alla presentazione dell'istanza, rileva di aver trasmesso, in data la documentazione richiesta dall'interessato.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto ed allegato dall'Amministrazione dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

domanda e richiesta ed il pagamento dei diritti dovuti per il rilascio della formale certificazione catastale.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, dandone comunicazione all'interessato, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla sua richiesta di ricongiungimento familiare.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo, a tale riguardo, in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza di emersione dal lavoro irregolare.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione nella quale deduce che, in data, ha provveduto a ostendere gli atti relativi al procedimento instaurato a seguito di istanza di emersione di lavoro irregolare in favore dell'odierno ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. nato formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento diretto alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso poi inoltrata al Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, invita parte ricorrente a produrre copia della documentazione attestante la ricezione da parte dell'Amministrazione dell'istanza stessa, avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo medio tempore i termini di legge.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo medio tempore i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa

FATTO

Il Tenente Col. ha formulato una nuova istanza di riesame della decisione della Commissione del, con la quale era stato dichiarato inammissibile il suo ricorso ed avverso la quale aveva proposto un'istanza di revocazione, motivata sull'assunto che la notifica al controinteressato (anche del ricorso) sarebbe un onere spettante all'Amministrazione, istanza dichiarata inammissibile nella seduta del

DIRITTO

La Commissione ritiene la nuova istanza inammissibile in quanto proposta in relazione ad una decisione (quella del) già resa in sede di revocazione e, pertanto, non assoggettabile allo stesso mezzo.

La Commissione rileva, per completezza, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza dal ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di

FATTO

Il Mar. Ca. della Guardia di Finanza, attualmente in congedo anticipato per infermità sanitaria, ha presentato in data al Dipartimento Militare di Medicina Legale di un'istanza di accesso diretta ad ottenere l'« *Atto/i di nomina della Commissione Medica di^ Istanza di relativa al giorno che ha sottoposto l'istante ai previsti accertamenti medico sanitari, dichiarandone all'esito la permanente non idoneità al servizio militare incondizionato nella Guardia di Finanza, e collocandolo pertanto in congedo assoluto* ».

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Corte di Appello di

FATTO

La Sig.ra formulava una richiesta di accesso agli atti del procedimento disciplinare riguardante l'Avv., deducendo l'interesse a voler tutelare i suoi interessi.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, motivato sulla scorta dello stato del preliminare del procedimento e della mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione e la controinteressata hanno depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto essendo state rappresentate congruamente le ragioni poste a sostegno dell'istanza – dirette alla tutela dei propri interessi, anche difensivi - che, unitamente alla qualità di autore dell'esposto, legittimano l'istante all'accesso agli atti (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5004/2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico regionale della - Ambito territoriale di

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza di accesso relativa alla domanda presentata dalla dall'aspirante supplente,, sul sistema INS (Informatizzazione Nomine Supplenze) con le preferenze delle sedi espresse.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di possedere un punteggio e di essere nella posizione n. nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), per la classe di concorso – e di non avere, però, ottenuto, l'ambita cattedra annuale presso il Liceo Artistico "..... e" di, in quanto assegnata, nello stesso turno di nomina, alla candidata che con punteggio (più basso rispetto al proprio) e che occupa la posizione n. nella medesima graduatoria

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce di aver riesaminato la questione e ritenuto fondata l'istanza di accesso, provvedendo, pertanto alla trasmissione all'interessato dell'istanza della prof.ssa

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui fa presente di aver inviato all'interessata, tramite il proprio difensore, il provvedimento conclusivo del procedimento con il quale è stato rinnovato il permesso di soggiorno richiesto.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato alla Prefettura di in data un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dallo stesso avviato, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha presentato una memoria nella quale deduce che *“parte ricorrente aveva proposto istanza di accesso in data, cui riceveva riscontro, nel pieno rispetto dei termini di legge, in data* Con l'occasione, veniva trasmesso all'istante decreto di inammissibilità della domanda di cittadinanza datata

Null'altro è pervenuto a questo Ufficio in ordine ad un ulteriore accesso paventato da parte ricorrente nelle date indicate dalla documentazione prodotta alla Commissione, circostanza infatti non provata dall'istante”.

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che il ricorrente producesse copia della documentazione attestante la trasmissione dell'istanza di accesso del (che non risulta allegata al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. Il ricorrente è, stato, altresì, invitato a chiarire, alla luce di quanto dedotto dalla Prefettura, a quali ulteriori documenti intendesse accedere.

Medio tempore i termini di legge sono stati interrotti.

Parte ricorrente ha eseguito l'incombente richiesto e fornito i richiesti chiarimenti deducendo, in particolare, che permane l'interesse all'accesso agli atti del fascicolo nel quale risulterebbe anche un provvedimento di inammissibilità della sua istanza.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che il ricorrente ha diritto di conoscere in quanto riferibili alla sua istanza diretta al conseguimento della cittadinanza, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo riguardante la propria istanza presentata per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha fatto pervenire una nota nella quale risulta aver invitato il legale dell'istante, con pec del, a prendere contatti con la stessa per l'esercizio del diritto di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante dello stato del procedimento e della possibilità di esercitare l'accesso presso la propria sede, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di c/o la Regione

FATTO

L'Avv., per conto della sua assistita,, ha formulato un'istanza di accesso alla lettera di dimissioni che quest'ultima avrebbe indirizzato al proprio datore di lavoro, al fine di verificarne l'autenticità, a seguito del licenziamento della lavoratrice.

Avverso il rigetto della sua istanza, motivato sulla necessità di inviare l'istanza ad altro ufficio (Centro per l'Impiego di), l'istante, in data, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, in disparte ogni altra questione, ritiene il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006 in quanto il ricorso alla Commissione risulta proposto (in data) quando era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame avverso il provvedimento di rigetto del

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., a seguito di presentazione in data di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana, ha inoltrato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso agli atti contenuti nel fascicolo aperto a seguito della domanda per l'ottenimento della cittadinanza, con particolare riferimento ai pareri resi nel corso del procedimento ed allo stato di avanzamento di quest'ultimo.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, in data u.s. ha depositato memoria difensiva, rappresentando che il procedimento allo stato è in fase decisoria, e comunicando altresì di aver spedito la documentazione in proprio possesso al legale del ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota difensiva della Prefettura, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S.S. “.....”

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall’Avv., nella veste di docente scolastico riferisce quanto segue.

A seguito di ordinanza cautelare favorevole, il docente veniva inserito con riserva in II fascia nelle graduatorie di Istituto e successivamente in I Fascia delle graduatorie provinciali scolastiche, ottenendo incarichi annuali di insegnamento nei seguenti anni scolastici:/...../...../..... presso l’Istituto di (.....).

In data tuttavia, veniva notificato al il provvedimento che respingeva il ricorso e di conseguenza l’Ufficio competente notificava la comunicazione di avvio del procedimento per delegittimazione del servizio, prestato in costanza di ordinanza favorevole, ed esclusione dalla I Fascia delle graduatorie provinciali scolastiche e II Fascia delle graduatorie di Istituto con conseguente attribuzione di un punteggio pari a in luogo di quello asseritamente spettante pari a

Pertanto, in data, il chiedeva di poter accedere ai seguenti documenti: “*domande di aggiornamento del personale docente di III Fascia GI per il triennio-..... pervenute al VS Istituto relativo ai docenti della cdc, interessati ad incarichi da III fascia presso il Vs Istituto e con punteggio pari o superiore a; domande di aggiornamento del personale docente di II Fascia GI per il triennio-..... pervenute al VS Istituto relativo ai docenti della cdc, interessati ad incarichi da II fascia presso il Vs Istituto e con punteggio pari o superiore a*”.

L’interesse ad accedere ai suddetti documenti veniva esplicitato come segue: “*l’interesse che sottostà alla presente richiesta è quello di verificare l’eventualità che potessero esserci altri docenti delle GI, della cdc, destinatari o meno dell’incarico invece assegnato in quegli anni al docente, dal momento che non può escludersi a priori (e senza riferimenti documentati) che lo stesso non risultasse comunque il destinatario di suddetti incarichi?*”.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale, in merito alla richiesta di accesso, fa presente di aver riscontrato la domanda di accesso in data u.s. chiedendo al ricorrente di specificare meglio l’interesse sottostante l’istanza di accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della circostanza ivi dedotta dell'invito rivolto al ricorrente (intervenuto successivamente alla presentazione del ricorso) di chiarire meglio il proprio interesse ad accedere alla documentazione richiesta, la Commissione invita le parti a fornire aggiornamenti sul prosieguo della vicenda successivamente alla data del, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita le parti a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza della Commissione l'unico motivo che può comportare l'istanza di riesame è l'allegazione di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 del c.p.c.

Nessun errore di fatto censurabile ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è rinvenibile nella decisione di cui si chiede la revocazione. Ed invero, il profilo della carenza di potere della Commissione in merito al diniego fondato su disposizione regolamentare è aspetto di diritto non censurabile con lo strumento revocatorio.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Regionale

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti riferiti a due pratiche contrassegnate dai numeri di protocollo INPS/...../..... e INPS/...../....., entrambe riferite a prestazioni previdenziali richieste dall'accedente.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente ha depositato nota difensiva comunicando genericamente che i documenti richiesti sono stati trasmessi dal Centro Medico Legale competente, senza specificare a chi e non dando prova dell'avvenuta comunicazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso, in quanto chiesto con riferimento a documenti inerenti prestazioni previdenziali domandate dal ricorrente medesimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della – Ambito Territoriale Scolastico di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di essere inserita nelle graduatorie per le supplenze (GPS) della provincia di per le seguenti classi di concorso – posizione con punti; e – posizione con punti; e nella graduatoria per l'insegnamento di sostegno negli istituti di istruzione secondaria di II grado – posizione

Riferisce altresì che il Ministero resistente ha disposto le procedure di convocazione, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico/..... con modalità informatica mediante la piattaforma “Polis-Istanze Online”, assegnando poi gli incarichi annuali e sino al termine delle attività didattiche con procedura esclusivamente online.

Tali nomine, ad avviso dell'esponente, sarebbero inficiate da molteplici errori nell'attribuzione dei punteggi, nell'ordine di assegnazione degli incarichi che sono in contrasto con l'ordine di posizione in graduatoria e con le preferenze espresse dai candidati, compreso l'esponente. Risulterebbe inoltre che sarebbero stati conferiti incarichi di supplenza a colleghe/i in posizione in graduatoria in posizione inferiore a quella dell'esponente: in particolare per la classe avrebbe ricevuto un incarico di supplenza sino al, collocato in posizione, con punti; per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado—classe di insegnamento – sono stati individuati nella graduatoria incrociata (..... punti, posizione); (punti, posizione); (punti, posizione); (punti, posizione); (punti, posizione); (punti, posizione); (punti, posizione); (punti, posizione).

Pertanto, con istanza di accesso datata, *la* ha chiesto di conoscere, ai sensi della legge n. 241/90, se i candidati sopra citati siano titolari di riserva, ai sensi della legge 68/1999, o di altra norma di legge. Inoltre, l'istante ha chiesto l'accesso all'algoritmo e ai codici sorgente del software utilizzato per le operazioni di convocazione e conferimento delle supplenze al fine di accertare la legittimità delle operazioni di individuazione dell'aspirante destinatario della proposta contrattuale, nonché di poter verificare la legittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento finale di individuazione del candidato destinatario della proposta di assunzione e di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data *la* ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce di aver dato riscontro all'istanza di accesso già a far data dallo scorso, ostendendo la graduatoria di seconda fascia dei docenti menzionati dalla ricorrente, attestando di aver trasmesso la documentazione di che trattasi all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione alle supplenze GPS.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento al se i docenti fossero o meno titolari di posizioni di riserva, il documento trasmesso da parte resistente ovvero la graduatoria di seconda fascia dei docenti menzionati nell'istanza di accesso dalla ricorrente, risulta l'invio della relativa documentazione già prima della proposizione del ricorso e dunque, *in parte qua*, il ricorso medesimo deve dichiararsi inammissibile.

Quanto alla richiesta di algoritmo di cui alle premesse in fatto, viceversa e non essendosi parte resistente pronunciata, nei limiti dell'esistenza dei documenti richiesti, il ricorso merita accoglimento, vantando in tal senso la ricorrente un interesse sufficientemente differenziato e qualificato all'ostensione.

Quanto infine alla richiesta di verificare la legittimità del procedimento, nonché di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, trattandosi di richiesta di informazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di comunicare il nominativo in questione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di - Ufficio Territoriale del Governo - Ufficio Cittadinanza

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., a seguito di presentazione in data di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana, ha inoltrato in data all'amministrazione resistente, domanda di accesso al fascicolo relativo al procedimento per la concessione della suddetta cittadinanza, con particolare riferimento ai pareri obbligatori emessi nel corso di tale procedimento.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il Sig., ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto l'intero fascicolo riferito all'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana e che è orientamento consolidato di questa Commissione che in tali casi il richiedente abbia diritto ad estrarre copia di quanto in tale fascicolo contenuto, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale di – Liceo Artistico “.....”

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di docente, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso ai seguenti documenti: decreto di ricostruzione carriera del e del, pratica relativa alla ricostruzione della carriera datata

La richiesta era motivata dal mancato adeguamento della ricostruzione della propria carriera. Non avendo ottenuto riscontro all'istanza, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), legge n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso, essendo la documentazione domandata direttamente riferibile alla ricorrente.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Tecnologico “.....” –

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall’Avv., collaboratore scolastico ed in qualità di soggetto interessato alla ripartizione dei fondi di Istituto per l’anno/....., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla copia della contrattazione collettiva, ai nominativi che hanno ricevuto le somme di cui al menzionato fondo nonché al nominativo del responsabile del procedimento.

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso in data deducendo che la contrattazione collettiva è rinvenibile sul sito dell’Istituto, oltre che su quello dell’ARAN, e che i beneficiari delle somme in questione non sono contenute in un elenco nominativo bensì aggregato, come ribadito anche dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla richiesta di accesso alla contrattazione collettiva il ricorso deve dichiararsi inammissibile, attesa la risposta del in cui si sono forniti gli elementi per reperirla in rete.

Quanto ai nominativi di coloro che hanno ricevuto le somme del fondo, posto che più che una richiesta di accesso essa si configura come richiesta di informazioni, come tale inammissibile, si rileva comunque l’inesistenza del documento domandato opposta da parte resistente, profilo che osta all’accoglimento *in parte qua* del ricorso.

Quanto infine alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, trattandosi di richiesta di informazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di comunicare il nominativo in questione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della, assistita e difesa dagli avvocati e, riferisce quanto segue.

A seguito dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM per il procedimento di, nei confronti di quest'ultima società e per un asserito abuso di dipendenza economica posto in essere dalla ricorrente nell'ambito ed in relazione a specifici rapporti contrattuali in essere con i segnalanti (dai cui atti di segnalazione, appunto, pare aver preso le mosse l'istruttoria in questione), la società odierna ricorrente ha formulato istanza di accesso al fascicolo istruttorio in data, con tempestiva estrazione dei documenti in data

All'esito della disamina dei documenti ostesi alla ricorrente, quest'ultima si doleva dell'apposizione di numerosi *omissis* sui documenti stessi che, a dire della ricorrente, avrebbero pregiudicato il proprio diritto di difesa all'interno del procedimento sanzionatorio avviato dall'amministrazione resistente.

Di talché, in data u.s. ha chiesto di poter accedere alla versione integrale dei documenti rilasciati in precedenza, vedendosi opporre in data il diniego oggi gravato, motivato sostanzialmente a tutela della riservatezza degli operatori segnalanti.

Contro tale nota la ricorrente ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente, in vista dell'odierna seduta plenaria, ha depositato un'articolata memoria difensiva con la quale da atto dell'opposizione dei controinteressati all'ostensione dei documenti nella loro versione integrale (riferita dunque, sia all'identità dei segnalanti che ai dati contrattuali ed economici compendiate negli atti di segnalazione) e ciò a motivo di pressoché certe condotte ritorsive cui sarebbero stati esposti da parte della ricorrente in caso di *disclosure* integrale. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, in via preliminare, rilevava la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai segnalanti di cui non era nota l'identità alla ricorrente e rispetto ai quali, pertanto, doveva essere integrato il contraddittorio con onere della notifica del ricorso disposto con ordinanza in capo all'amministrazione resistente.

Parte resistente ha dato atto dell'avvenuta notifica ai controinteressati. Parte ricorrente ha depositato memoria integrativa al ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento del gravame. Sono altresì pervenute note da parte di alcune imprese controinteressate, rappresentate e difese dagli avvocati

..... e, le quali insistono per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato integrazione al proprio ricorso, insistendo per l'accoglimento del medesimo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio ad opera dell'amministrazione resistente, nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Ed invero, il motivo ostativo dedotto da parte resistente nel diniego impugnato, ovvero il pericolo di ritorsioni da parte della società ricorrente nei confronti dei segnalanti, non costituisce valido motivo di diniego del chiesto accesso. Ciò in quanto trattasi di un rischio meramente ipotetico non supportato nemmeno dalla perduranza di rapporti contrattuali tra la ricorrente ed i segnalanti medesimi e comunque non contemplato da nessuna disposizione di rango primario o secondario.

All'opposto, deve riconoscersi un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso in capo alla, stante il procedimento avviato dall'AGCM e la natura difensiva dell'istanza formulata dall'odierna ricorrente. Anche le deduzioni dei controinteressati, i quali hanno formulato istanza di riservatezza dei propri dati, non colgono nel segno, atteso che l'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, non sottrae all'accesso l'identità dei segnalanti, ma solo i documenti contenenti "*informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti*", non essendo contemplata l'ipotesi di comportamenti ritorsivi tra quelle che possono giustificare l'esclusione dell'accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce quanto segue.

In data il ha trasmesso all'amministrazione resistente una comunicazione con la quale manifestava la propria disponibilità ad essere riconfermato, per un ulteriore quadriennio, quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti di –, allegando il proprio curriculum.

Successivamente apprendeva della nomina della Dott.ssa quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'.....-....., in rappresentanza del Ministero resistente.

Pertanto, in data il chiedeva di accedere a *“tutta la documentazione relativa alla procedura di individuazione ed i criteri di selezione fissati nonché degli esiti e delle valutazioni operate che hanno portato alla designazione della Dott.ssa quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'.....-..... in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”*.

Parte resistente ha riscontrato la suddetta istanza di accesso deducendo quanto segue: *“Si riscontra l'istanza di accesso agli atti trasmessa con PEC del Si informa di aver ricevuto l'assenso della controinteressata in data Si comunica, inoltre, che la documentazione richiesta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione interessata in data Di seguito si riporta il relativo indirizzo:*

A fronte di tale riscontro il ricorrente si doleva della mancata ostensione dei documenti riferiti alla procedura di individuazione ed i criteri di selezione fissati da parte resistente. Quest'ultima ha replicato a tale ultima nota, ribadendo l'integrale pubblicazione in rete al link già trasmesso di quanto domandato.

Contro tali note il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso

deve dichiararsi inammissibile. Né rileva il fatto che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto assenso della controinteressata.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce quanto segue.

In data il ha trasmesso all'amministrazione resistente una comunicazione con la quale manifestava la propria disponibilità ad essere riconfermato, per un ulteriore quadriennio, quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti di -, allegando il proprio curriculum.

Successivamente apprendeva della nomina Dott. quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'.....-.....

Pertanto, in data il chiedeva di accedere a *“tutta la documentazione relativa alla procedura di individuazione ed i criteri di selezione fissati nonché degli esiti e delle valutazioni operate che hanno portato alla designazione del Dott. quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'.....-.....”*.

Parte resistente, non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce di non aver ricevuto la predetta istanza di accesso siccome inviata ad indirizzo PEC di altra amministrazione e che, una volta acquisita, ha inoltrato al controinteressato la comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/06, chiedendo un rinvio della trattazione del ricorso per poter depositare memoria difensiva una volta acquisita l'eventuale riscontro del controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al Sig., cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro – Sede di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'intero fascicolo riferiti all'accertamento ispettivo effettuato presso la Società, motivando la richiesta in ragione di recuperare la contribuzione e la retribuzione non versata dall'azienda, di cui, verosimilmente, l'accidente era o è dipendente.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del, ritenendo non ostensibile la documentazione richiesta. A fronte di tale diniego, con altra istanza di accesso, la chiedeva i medesimi documenti chiedendo altresì in subordine quanto segue: 1) Verbale primo accesso ispettivo; 2) verbale testimonianze rese da; 3) verbale testimonianze rese da; 4) verbale testimonianze rese dalla richiedente; 5) eventuale richiesta ferie presentata dalla scrivente alla

Parte resistente in data ha ribadito il diniego all'accesso già opposto in data

Contro tale diniego la ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego oggi gravato del risulta meramente confermativo (e dunque inidoneo a far decorrere nuovamente i termini per l'impugnativa) di precedente diniego già opposto in data a decorrere dal quale andavano computati i trenta giorni per la proposizione del ricorso che sono spirati in data, mentre il ricorso reca la data del

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso al seguente documento: "1) nota eventualmente trasmessa alla Procura della Repubblica di in relazione all'accidente nel corso dell'anno e sino alla data di risposta alla presente ovvero comunicazione d'inesistenza degli atti". La richiesta veniva motivata come segue: "ravvisato che l'amministrazione in indirizzo avrebbe potenzialmente inviato segnalazione relativa all'accidente alla Procura della Repubblica di nel corso dell'anno e sino alla data di risposta alla presente, ravvisata la discendente e sottesa esigenza di tutela difensiva in relazione alla ridetta segnalazione, ravvisato che gli atti trasmessi dalle Pubbliche Amministrazioni all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università), ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notitia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ex art. 684 c.p.), ovvero ai fini del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. una

denuncia presentata al P.M. o alla P.G., in quanto non atto di indagine compiuto da costoro (Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290)”.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda di accesso e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Stante il tenore della richiesta di accesso, per come formulata, si rileva l'inammissibilità quanto alla comunicazione dell'eventuale inesistenza degli atti, che non costituisce in sé un documento amministrativo accessibile. Quanto alla nota trasmessa eventualmente alla Procura, si chiede all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti in ordine alla sua disponibilità e, se del caso, trattandosi di atto inviato alla Procura della Repubblica, se esso sia sottratto all'accesso in ragione dei suoi profili contenutistici, interrompendo *in parte qua* e nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Filiale Metropolitana di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce quanto segue.

In data il ha inoltrato all'amministrazione resistente una richiesta di accesso preordinata all'acquisizione delle domande per l'ottenimento del reddito di cittadinanza presentate dai Sigg.ri e

La domanda veniva motivata in ragione della necessità di difendersi nel giudizio intentato dalla Sig.ra in ordine al mantenimento della figlia, avuta a seguito di una relazione con l'accedente ed attualmente convivente con i Sigg.ri

Parte resistente ha negato l'accesso con nota dello scorso, deducendo la pendenza di un giudizio e la conseguente necessità di richiedere, da parte dell'odierno ricorrente, l'autorizzazione all'autorità giudiziaria.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso ai controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva quanto segue.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, essendo la documentazione richiesta rilevante a fini difensivi nell'instaurando giudizio di revisione delle condizioni di separazione. A tale riguardo, inoltre, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, l'accesso a fini difensivi deve essere ritenuto prevalente rispetto alla tutela dei dati personali del controinteressato, quando abbia ad oggetto, come nel caso di specie, dati comuni. Infine, nella prospettiva della legge n. 241 del 1990, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria invocata da parte resistente non figura come presupposto e/o limite a domande di accesso come quella formulata dall'odierno ricorrente.

Pertanto, il gravame è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di in servizio presso l'Azienda resistente, riferisce di aver presentato istanza di accesso in data al fine di acquisire copia della “*comunicazione prot. relativa all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale del sottoscritto e inviata all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di, al fine di verificare il mancato rispetto della normativa di riferimento, commi 5 e 6 dell'art. 4 del DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 convertito nella Legge 76/2021*”.

La richiesta veniva motivata come segue: “*conoscere il responsabile della procedura e, nello specifico, i termini con cui l'ASP di ha accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale del sottoscritto. Il sottoscritto, infatti, ha ricevuto uno ed un solo invito alla vaccinazione brevi manu, in netta violazione della Legge, e non ha ad oggi ricevuto il relativo accertamento*”.

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta istanza e formatosi il silenzio rigetto, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva nella quale fa riferimento ad una relazione a firma del dirigente Dott. (comprensiva di allegati) che tuttavia non figura agli atti. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, fornendo un'articolata ricostruzione del quadro fattuale sottostante la vicenda ed allegando le comunicazioni sull'inosservanza dell'obbligo vaccinale notificate al ricorrente nel mese di u.s. e da questi sottoscritte per ricevuta.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, quanto all'Azienda Sanitaria Provinciale di, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò detto, preso atto della memoria di parte resistente e dei documenti alla medesima allegati di cui alle premesse in fatto, si rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione – Provincia di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di, riferisce di aver presentato istanza di accesso in data al fine di acquisire copia della *“comunicazione prot. relativa all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale del sottoscritto e inviata a codesto spett.le Ordine e delle di, dall'ASP di, relativo all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale del sottoscritto, al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento, commi 5 e 6 dell'art. 4 del DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44”*.

La richiesta veniva motivata in funzione del fatto che l'accedente rispetto a tale comunicazione aveva ricevuto un solo invito orale.

Parte resistente ha negato l'accesso, deducendo di essere una mera esecutrice dell'ASP di, cui andava inoltrata la richiesta.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, ribadendo che i documenti sono nella disponibilità della ASP di

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente ha depositato analogo ricorso, in trattazione nell'odierna seduta plenaria, indirizzato all'Azienda Sanitaria Provinciale di ed avente ad oggetto i medesimi documenti amministrativi. Tenuto conto che detto ricorso è stato accolto e che il diniego dell'ordine resistente sembra fondarsi sul non possesso di quanto richiesto (siccome detenuto, appunto, dalla suddetta Azienda) il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Circolo

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di docente, riferisce “1 di essere stata assegnata dal Dirigente Scolastico per il corrente anno scolastico, per una buona parte dell'orario di servizio, all'organico potenziato, cioè in sostanza, non ad un gruppo di alunni per l'intero anno ed in continuità didattica, ma a sostituzioni di colleghi giorno per giorno assenti con grave diminutio della mia personalità e immagine professionale”.

Pertanto, in data u.s., la Sig.ra formulava richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1. Copia della motivazione formale della decisione di cui sub 1 assunta dal dirigente scolastico 2. Verbale del Consiglio d'Istituto recante criteri in materia di assegnazione dei docenti, assunti dal predetto Organo collegiale nel corrente anno scolastico e per il corrente anno scolastico ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.Lgs 297/1994; 3. Verbale della riunione do Collegio dei Docenti recante criteri in materia di assegnazione dei docenti, assunti dal predetto Organo collegiale nel corrente anno scolastico e per il corrente anno scolastico ai sensi dell'art. 7b del D.Lgs 297/1994”.

Parte resistente riscontrava l'istanza di accesso, riferendo che i criteri di cui ai punti 2 e 3 della richiesta sono stati recepiti direttamente dalla contrattazione collettiva e nulla disponendo in merito al documento di cui al punto 1.

Pertanto, contro il parziale diniego, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che il documento di cui al punto 1 della richiesta di accesso era già stato comunicato all'accedente tramite posta elettronica lo scorso

Con riguardo poi agli altri documenti, chiarisce ulteriormente parte resistente che, in realtà, proprio per essere i criteri in questione stati recepiti dalla contrattazione collettiva, non esistono i documenti domandati dalla ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente, si rileva che il ricorso non può trovare accoglimento con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3 dell'istanza di accesso, trattandosi di documentazione non posseduta dall'amministrazione.

Quanto al documento di cui al punto 1, pur avendo l'amministrazione dedotto di averlo già trasmesso alla ricorrente (e anche in tempi recenti), ciò non esclude che lo stesso sia comunque da

ostendere, atteso che ben potrebbe darsi il caso che l'accidente lo abbia nel frattempo smarrito ed avendo interesse qualificato in tal senso. In parte qua, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte respinge il ricorso ed in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense –

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso alle memorie difensive depositate dall'avvocato di, nell'ambito del procedimento avviato a seguito dell'esposto presentato dal Sig. per una presunta violazione delle norme deontologiche dovuta alla richiesta di pagamento in contanti per l'assistenza in giudizio prestata a beneficio dell'esponente.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso con nota dello scorso, ritenendo che la qualità di autore dell'esposto non radicasse in capo al un interesse qualificato all'ostensione.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo all'avvocato di, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) della legge 241/1990. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente: Azienda Agricola

contro

Amministrazione resistente: Azienda

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di titolare della Azienda Agricola, riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente (ente strumentale della Regione) istanza di accesso alle schede di monitoraggio e sorveglianza idraulica effettuate dal al relative al corso d'acqua denominato sito in agro del comune di (.....) al foglio di mappa, motivando la richiesta come segue: *“il sottoscritto ha un interesse diretto concreto e attuale in quanto gran parte della aziendale è limitrofa al corso d'acqua il quale da anni versa in stato di completo abbandono e degrado”*.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, ed avendo comunque in data inoltrato un sollecito alla precedente richiesta di accesso, in data il Sig. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto che per un mero disguido non è stato dato riscontro all'istanza di accesso nei termini di legge, dichiarando *“la piena disponibilità a fornire la documentazione richiesta”*.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, e tenuto conto della nota difensiva depositata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto, si rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per le – Direzione Generale – Ufficio II

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di dirigente scolastica, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “1) *domanda di conferimento e mutamento di incarico prodotta dal Dirigente scolastico prof., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle note prot. n./ e prot. n. citate e di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi relativi alla domanda stessa;* 2) *domande di conferimento e mutamento di incarico prodotte, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle note prot. n./ e prot. n. citate, dai Dirigenti scolastici che, nell'a.s./, risultino essere in servizio nella loro attuale sede da almeno n. 9 (nove) anni e di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi relativi alle domande stesse*”.

La richiesta, formulata a seguito del trasferimento d'ufficio ad altra sede dell'accedente ma comunque nel Comune di residenza, veniva motivata come segue: “*in ragione della propria qualità di destinataria della decisione dianzi menzionata, è suo interesse diretto, concreto e attuale avere piena conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione medesima*”.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso ad uno dei controinteressati e segnatamente alla Sig.ra

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo la legittimità del trasferimento della ricorrente, avvenuto peraltro nello stesso Comune della sede ove era assegnata in precedenza e con inquadramento in fascia retributiva più alta, nonché l'assenza di interesse qualificato in base alle motivazioni esternate e la prevalenza del diritto alla riservatezza dei dirigenti controinteressati.

Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso con riferimento ai documenti relativi al Sig., siccome controinteressato noto ed a cui la ricorrente non aveva notificato il gravame, lo respingeva con riguardo ai documenti relativi alla Sig.ra ed invitava parte resistente, per la restante parte, a notificare il ricorso ai controinteressati non individuabili dalla ricorrente.

L'amministrazione ha depositato una nota con la quale dà atto di aver individuato i controinteressati, fornendone l'elenco, ma senza dar prova di aver notificato loro il ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, tenuto conto della nota da ultimo depositata dall'amministrazione resistente, invita quest'ultima a fornire prova dell'avvenuta notifica ai controinteressati del ricorso in trattazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, invita l'amministrazione a fornire la prova dell'avvenuta notifica del ricorso ai restanti controinteressati, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente: Istituto Scolastico

contro

Amministrazione resistente: MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il – Dipartimento per il sistema educativo. Responsabile Prevenzione e corruzione Miur.

FATTO

Il Sig., nella sua qualità di legale rappresentante p.t. dell'Istituto Scolastico S.r.l., tramite l'Avv., in data ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Miur, al fine di chiedere gli atti relativi all'intervento sostitutivo nei confronti dell'Inps per irregolarità segnalata nel Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il ricorrente ha presentato tramite il difensore, in data, richiesta riesame a questa Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse qualificato ad accedere alla documentazione *de qua*, quale parte coinvolta nella vicenda sottesa alla richiesta avanzata. Infatti i documenti richiesti ineriscono direttamente alla posizione giuridica dell'istituto scolastico ed appaiono, altresì, strumentali alla relativa tutela. Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale “.....”

FATTO

Il Sig., appuntato scelto dei Carabinieri Forestale, ha presentato, in data, un’istanza al Comando d’appartenenza, al fine di chiedere gli atti con cui gli era stato comunicato che era stato collocato “*a disposizione dell’infermeria presidiaria*”. Oltre a tale provvedimento, l’accedente ha chiesto anche la nota n. del a supporto del ritiro dell’armamento.

In data il Comando Carabinieri Forestale ha negato l’accesso, ritenendo che, quanto alla nota n., la stessa non fosse ostensibile in quanto “*relazione a supporto di accertamento clinico che è ancora in itinere*”; quanto al provvedimento del ritiro dell’armamento, il comandante ha motivato il diniego con la circostanza che “*lo scrivente ha agito come previsto dalla nota n./..... del del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Ufficio Condizione Generale del Personale*”, trattandosi, sempre ad avviso dell’Amministrazione, di provvedimento sottratto dall’accesso ai sensi dell’art. 5 *bis* del D.Lgs. 33/2013.

Avverso tale provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato, tramite l’Avv., richiesta riesame a questa Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse qualificato all’accesso, trattandosi di accesso endoprocedimentale, ed atteso che i documenti richiesti ineriscono direttamente alla posizione giuridica dell’accedente e sono, inoltre, strumentali alla sua difesa. Priva di pregio appare l’affermazione dell’Amministrazione che ha negato l’accesso ritenendo che si trattasse di “*relazione a supporto di accertamento clinico che è ancora in itinere*” e che la documentazione richiesta fosse da intendersi come sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 5 *bis* del D.Lgs. 33/2013. La norma erroneamente citata dall’Amministrazione, infatti, ha ad oggetto le ipotesi di esclusione all’accesso civico, istituito ben diverso da quello documentale di cui alla Legge n. 241 del ’90. Cionondimeno, il ricorrente vanta un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/’90, essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e che concretizza quell’interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il ricorrente si è, infatti, limitato a chiedere gli atti e documenti

riferiti esclusivamente alla sua persona ed è, pertanto, portatore di un interesse differenziato, in quanto diretto destinatario del provvedimento di cui chiede l'ostensione. Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica

FATTO

Il Sig., ex dipendente in quiescenza dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha presentato, in proprio, un'istanza d'accesso in data, al fine di chiedere l'ostensione di tutti i documenti concernenti l'azione esecutiva avviata dall'Inaf nei confronti del Dott., p.t. del medesimo ente, per ottenere la rifusione, a titolo di danno erariale, dell'importo di Euro, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello, nonché del provvedimento con il quale è stato disposto l'accertamento della maggiore entrata e la successiva riscossione dell'importo indicato di Euro, L'accidente ha motivato il proprio interesse all'accesso con la necessità di poter difendere al meglio i propri interessi giuridici nell'ambito del processo penale in cui risultava imputato, e far cadere alcuni capi di imputazione a proprio carico.

In data l'Inaf ha negato l'accesso agli atti ritenendo che, essendosi oramai concluso il processo penale a carico del Sig., doveva ritenersi carente qualsiasi interesse difensivo all'accesso.

In data il Sig. ha reiterato l'istanza d'accesso, rappresentando la attualità del proprio interesse all'ostensione degli atti, non essendo spirati i termini per impugnare la sentenza di condanna. In data l'Amministrazione adita ha confermato il precedente diniego.

Contro tale provvedimento il ricorrente ha presentato in data richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni, inoltrando, altresì, copia del ricorso al controinteressato. L'INAF ha inviato una memoria nella quale ha rappresentato che il diniego è stato adottato stante la carenza di interesse all'accesso relativo all'attività di recupero, da parte dell'Amministrazione, di una posta attiva vantata nei confronti di un terzo, e che la pretesa dell'istante di acquisire la documentazione comprovante l'avvio o meno di tale recupero costituisce mero controllo dell'azione amministrativa.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Signor la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di diniego dell'Amministrazione adita, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della
.....

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data, un'istanza d'accesso rivolta all'Ufficio della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della, al fine di chiedere, nella sua qualità di proprietaria di una quota del Palazzo sito in, l'ostensione dei documenti relativi a tale immobile, in possesso dell'Amministrazione adita. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato, in data, richiesta di riesame al Difensore Civico Regionale che, ritenuta la propria incompetenza, ha trasmesso immediatamente gli atti alla Commissione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla Signora la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di diniego dell'Amministrazione adita, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di - Agenzia delle Entrate Riscossione di

FATTO

Il Sig., assistito dal Dott., ed elettivamente domiciliato presso la propria abitazione, ha presentato una richiesta di riesame alla Commissione dopo aver appreso dell'esistenza di numerose pendenze erariali a suo carico in occasione di un accesso presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione di

Per questo l'accedente ha presentato un'istanza indirizzata a molteplici Amministrazioni, al fine di chiedere l'ostensione di ruoli esecutivi emessi dai diversi enti creditori, ciascuno per la propria competenza, domandando l'accesso agli atti dei procedimenti amministrativi dei ruoli/estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento/avviso di addebito. Formatosi il silenzio rigetto l'istante ha tempestivamente adito la Commissione.

Diverse tra le Amministrazioni adite hanno fatto pervenire nei termini delle memorie.

Quasi tutte le Amministrazioni adite hanno fatto pervenire nei termini delle memorie e, pertanto, il la Commissione definiva il ricorso, sospendendo la decisione limitatamente all'istanza d'accesso formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di aveva inviato una memoria nella quale aveva preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il ricorrente avrebbe rivolto l'istanza d'accesso all'ente corretto, cioè Agenzia delle Entrate Riscossione, salvo inviare la missiva all'indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima, nella sua memoria, aveva dato atto di aver inviato l'istanza d'accesso del Sig. all'ente competente ed effettivo destinatario della richiesta, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, a sua volta, aveva dichiarato in una memoria di non aver ricevuto alcuna istanza d'accesso, né dal ricorrente né dall'Agenzia delle Entrate e, pertanto. Per queste ragioni la Commissione sospendeva la decisione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, invitando entrambe le Amministrazioni a fornire i chiarimenti richiesti in motivazione, dichiarando interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso. Sono pervenute comunicazioni con i chiarimenti richiesti sia dall'Agenzia delle Entrate che dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; quest'ultima, in particolare, ha dichiarato di consentire l'accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di voler consentire l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del

contendere per avvenuto accesso, invitando la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di , lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere; manda alla Segreteria per la trasmissione della documentazione di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Salute, Ministero degli Affari Esteri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capitaneria di Porto di, Regione, Provincia di

FATTO

Il Sig., tramite gli Avv.ti e, ha presentato alle Amministrazioni in intestazione, un'istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, chiedendo *“tutti i documenti relativi alla vicenda accaduta negli anni e relativa al trasporto di rifiuti dall'Italia verso la cittadina di, nonché da questa verso terze località, inclusa eventuale documentazione comprovante l'analisi ambientale dei terreni e delle acque, oltre che l'avvenuta bonifica dei siti contaminati .Ove tali documenti ed informazioni non dovessero essere reperibili presso codesta Amministrazione, chiede di essere indirizzato all'organo o ufficio che li possa detenere o comunque produrre”*. Dalla stessa istanza allegata dal ricorrente si evince, infatti, che la richiesta è stata formulata come *“richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) per accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 5, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), nonché ai sensi del D. Lgs. 195/05 (che disciplina l'accesso alle informazioni ambientali)”*.

Dolendosi del mancato riscontro, ovvero della risposta non soddisfacente delle Amministrazioni adite, il ricorrente, come sopra rappresentato, si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 fosse riesaminato il caso.

Sono pervenute delle memorie del Ministero della Transizione Ecologica che ha dichiarato di non essere in possesso dei documenti richiesti (suggerendo di rivolgersi al Comando delle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero degli Affari Esteri per ulteriori ricerche); del Ministero delle Infrastrutture, che ha dichiarato che non risultano presenti documenti inerenti la vicenda richiamata nel ricorso in parola e, da ultimo, del Ministero degli Esteri, che ha chiarito che *“risulta che la documentazione richiesta ricade nelle tipologie previste dal Decreto del Ministro degli affari esteri del 7 settembre 1994, n. 604, “Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che le istanze sono state presentate ai sensi della normativa sull' "accesso civico generalizzato" previsto dall'art. 5 del D.Lgs, 33 del 2013 - modificato dal d.lgs 97/2016 e, pertanto, la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso. Nelle ipotesi di rigetto – espresso o tacito - di una istanza di accesso civico, l'art. 5 comma 7 del citato D.Lgs. 33/2013 radica, infatti, la competenza a decidere del relativo ricorso in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame. Il ricorso presentato deve dirsi, pertanto, inammissibile per incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza trattandosi di ricorso avente ad oggetto l'accesso civico generalizzato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Economico Statale

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto Tecnico, aveva presentato tre diverse istanze d'accesso in data, chiedendo diversi documenti necessari a tutelare la propria posizione giuridica in relazione ad un infortunio dovuto al Covid 19. L'accedente deduceva la formazione del silenzio dell'Amministrazione, che non avrebbe risposto a mezzo pec alle tre richieste d'accesso, essendosi limitata ad inviare una copia parziale dei documenti a mezzo mail ordinaria in data

Pertanto la Sig.rasi rivolgeva alla Commissione con tre autonome impugnazioni, chiedendo che fossero riesaminati i casi.

L'Amministrazione faceva pervenire una memoria per ciascuna richiesta d'accesso e successiva richiesta di riesame, chiarendo di aver risposto tempestivamente e senza in alcun modo voler negare la richiesta d'accesso, avendo oltretutto anticipato a mezzo mail tutta la documentazione richiesta dall'accedente in suo possesso. L'Istituto scolastico, inoltre, aveva invitato la Sig.ra a provvedere al pagamento dei diritti di copia, fissando nel contempo un appuntamento alla stessa, invito a cui la ricorrente non aveva dato seguito; la Sig.ra lamentava, inoltre, che le comunicazioni le erano state fatte a mezzo mail e non con pec e, senza consegnare le marche da bollo, non provvedeva a ritirare i documenti in copia autentica richiesti e messi a disposizione dall'Amministrazione che aveva agito sempre con massima correttezza e trasparenza.

Per questi motivi la Commissione, con decisione del, previa riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva, ne dichiarava la improcedibilità per cessata materia del contendere, avendo l'Amministrazione chiarito di aver tempestivamente risposto all'accedente, ed avendo oltretutto anticipato a mezzo mail la documentazione richiesta in suo possesso.

Successivamente la Sig.ra ha inviato una nota a questa Commissione rappresentando che *“quello che avete scritto non è corretto: Istituto ha risposto alla mia pec inviandomi una mail per portare le marche da bollo il 31° giorno (.....) dalla mia richiesta di accesso agli atti amministrativi (inviata il). Pertanto l'Ites "....." tecnicamente non ha risposto nei termini (è un silenzio rigetto)”*.

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di riesaminare in via di autotutela le proprie decisioni, unica possibilità di riesame di una decisione già presa, è quella data da un'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Nella specie, poiché la nota in esame non contiene gli elementi di una richiesta revocatoria, risolvendosi in una doglianza priva di pregio del tutto inconferente ai fini del decidere, e considerato che l'Amministrazione ha risposto, serbando, quindi, un comportamento corretto e diligente, e non essendosi formato, quindi, alcun silenzio, ne consegue che non sussiste alcun errore della Commissione, dovendosi ritenere, quindi, la richiesta inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di - Agenzia delle Entrate Riscossione di

FATTO

La Sig.ra, assistita dal Dott., ed elettivamente domiciliato presso la propria abitazione, dopo aver appreso dell'esistenza di numerose pendenze erariali a suo carico in occasione di un accesso presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione di, ha presentato, in data, un'istanza indirizzata a molteplici Amministrazioni, chiedendo l'ostensione dei ruoli esecutivi emessi dai diversi enti creditori, ciascuno per la propria competenza. La ricorrente ha domandato, in particolare, l'accesso agli atti dei procedimenti amministrativi dei ruoli/estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento/avviso di addebito, chiedendo anche numerose informazioni.

Formatosi il silenzio rigetto l'istante ha tempestivamente adito la Commissione.

Quasi tutte le Amministrazioni adite hanno fatto pervenire nei termini delle memorie e, pertanto, il la Commissione definiva il ricorso, sospendendo la decisione limitatamente all'istanza d'accesso formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di aveva inviato una memoria nella quale aveva eccepito, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il ricorrente avrebbe rivolto l'istanza d'accesso all'ente corretto, cioè Agenzia delle Entrate Riscossione, salvo inviare la missiva all'indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate; quest'ultima, aveva dato atto di aver inviato l'istanza d'accesso della Sig.ra all'ente competente ed effettivo destinatario della richiesta, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che a sua volta aveva fatto pervenire una memoria nella quale dichiarava di non aver ricevuto alcuna istanza d'accesso, né dalla ricorrente né dall'Agenzia delle Entrate. Per queste ragioni la Commissione sospendeva la decisione, invitando entrambe le Amministrazioni a fornire i chiarimenti richiesti, necessari ai fini del decidere.

Sono pervenute comunicazioni con i chiarimenti sia dall'Agenzia delle Entrate che dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; quest'ultima, in particolare, ha dichiarato di aver consentito l'accesso (limitatamente ai documenti in suo possesso), mettendo a disposizione della contribuente i documenti presso lo sportello di

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di voler consentire l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. La Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere; manda alla Segreteria per la trasmissione della documentazione di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR

FATTO

Il Sig. aveva presentato, in data e poi in data, delle richieste indirizzate all'Ufficio Scolastico Regionale della, chiedendo di accedere alla documentazione relativa ad una procedura concorsuale alla quale aveva preso parte, domandando, in particolare, copia dell'abilitazione all'insegnamento del Prof., membro della commissione d'esame. In data, l'Ufficio Scolastico Provinciale comunicava la ricezione dell'istanza, a cui però non veniva dato seguito. Avverso tale silenzio rigetto il Sig. adiva la Commissione e, successivamente, perveniva una memoria dell'Amministrazione resistente nella quale si dava atto che l'Ufficio aveva provveduto a trasmettere la documentazione richiesta. Pertanto, con la decisione del la Commissione dichiarava cessata la materia del contendere.

Successivamente il Sig. ha scritto nuovamente alla Commissione rappresentando che, in merito alla richiesta di accesso agli atti riguardante la conoscenza dei titoli dichiarati dai concorrenti che precedono lo stesso nella graduatoria di concorso, l'Amministrazione acceduta aveva dichiarato di non essere in possesso di detti titoli in quanto auto dichiarati dai concorrenti, salvo poi specificare che gli stessi erano stati ritenuti pertinenti per la valutazione in graduatoria, dichiarando chiusa l'istruttoria. Lamentando, quindi, una *“discrepanza con quanto dichiarato ovvero, se non si è provveduto a verificare materialmente il possesso dei titoli che per legge devono essere presentati in copia, come si è potuto accertare la genuinità degli stessi?”* pertanto, *“alla luce di quanto esposto lo scrivente chiede di avere una risposta in merito da parte di codeste istituzioni nel più breve tempo possibile”*.

DIRITTO

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ritenuto che la doglianza del ricorrente non contiene gli elementi essenziali di un ricorso, risolvendosi in un quesito indirizzato all'Amministrazione, non può che dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza.

Ricorrente: SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione di - Agenzia delle Entrate di

FATTO

La Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig., assistito dal Dott., ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale, deducendo di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di numerose pendenze erariali a suo carico (ben ruoli esecutivi emessi da diversi enti creditori), in occasione di un accesso presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione di, relativi ad imposte, tasse e tributi, ha proposto, in data, un'istanza d'accesso indirizzata alle Amministrazioni in intestazione, al fine di chiedere l'ostensione di ruoli esecutivi emessi dai diversi enti creditori, ciascuno per la propria competenza, domandando in particolare l'accesso agli atti dei procedimenti amministrativi del ruolo/estratto di ruolo e delle relative cartelle di pagamento/avvisi di addebito, chiedendo anche numerose informazioni.

Formatosi il silenzio, la Società Agricola S.r.l. ha adito nei termini innanzi la Commissione.

Quasi tutte le Amministrazioni adite hanno fatto pervenire nei termini delle memorie e, pertanto, con decisione del la Commissione decideva il ricorso, sospendendo la decisione limitatamente all'istanza d'accesso formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di aveva inviato una memoria nella quale aveva eccepito, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il ricorrente avrebbe rivolto l'istanza d'accesso all'ente corretto, cioè Agenzia delle Entrate Riscossione, salvo inviare la missiva all'indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate; quest'ultima, aveva dato atto di aver inviato l'istanza d'accesso del Sig. all'ente competente ed effettivo destinatario della richiesta, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che a sua volta aveva fatto pervenire una memoria nella quale dichiarava di non aver ricevuto alcuna istanza d'accesso, né dal ricorrente né dall'Agenzia delle Entrate. Per queste ragioni la Commissione sospendeva la decisione, invitando entrambe le Amministrazioni a fornire i chiarimenti richiesti, necessari ai fini del decidere.

Sono pervenute comunicazioni con i chiarimenti sia dall'Agenzia delle Entrate che dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; quest'ultima, in particolare, ha dichiarato di aver consentito l'accesso (limitatamente ai documenti in suo possesso), mettendo a disposizione del contribuente i documenti presso lo sportello di

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di voler consentire l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. La Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere; manda alla Segreteria per la trasmissione della documentazione di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Polizia di Stato

FATTO

Il Sig., Sostituto Commissario della Polizia di Stato, avendo partecipato ad un concorso interno per posti per la qualifica di, ha presentato molteplici istanze d'accesso all'Amministrazione in intestazione, in quanto, all'esito della pubblicazione della graduatoria, era emersa la presenza di un baco informatico che aveva determinato sopravvalutazioni dei titoli e violazioni delle statuizioni previste dal bando stesso, e da cui era scaturito un contenzioso con l'Amministrazione. Ciò premesso, da ultimo con tre diverse istanze d'accesso, rispettivamente del, e, il Sig. ha chiesto al Ministero dell'Interno di poter accedere a diversi documenti, tra i quali la documentazione attinente alla trasmissione, effettuata per via gerarchica, di una sua segnalazione di criticità rivolta al Capo della Polizia di Stato, unitamente alla richiesta di colloquio con lo stesso, nonché copia di ogni documento stabilmente custodito e/o prodotto dagli uffici in indirizzo, compreso il c.d. *“dettagliato appunto accompagnatorio”*, redatto per il Capo della Polizia dal Servizio Concorsi, nonché lo stralcio del foglio matricolare limitatamente al titolo di servizio non validato dell'Ente matricolare territoriale inserito dal candidato nella scheda titoli.

Lamenta il ricorrente che avverso le prime due richieste si è formato il silenzio rigetto, mentre relativamente all'ultima, l'Amministrazione ha negato l'accesso, ritenendo che la richiesta fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione. Per questo, con tre autonomi gravami il ricorrente si è rivolto, nei termini, alla Commissione, chiedendo il riesame dei casi.

L'Amministrazione ha inviato una nota contenente le proprie controdeduzioni, rappresentando che, con riguardo alle prime due richieste di accesso, le stesse, già in precedenza esaminate da questa Commissione in quanto già oggetto di riesame, erano state soddisfatte, tramite la trasmissione a mezzo mail della documentazione richiesta dal Sig., come puntualmente documentato dall'Amministrazione stessa. In tal senso l'Amministrazione ha chiarito che l'invio della documentazione richiesta (ed in particolare dell'appunto accompagnatorio per il Capo della Polizia), era stato inoltrato al Sig. in *“esecuzione alla decisione n. del di codesta Commissione, resa in senso favorevole al ricorrente...”*.

Quanto poi all'ultima richiesta d'accesso formulata in data, con la quale il ricorrente ha chiesto lo stralcio del foglio matricolare del candidato, l'Amministrazione ha rappresentato di aver negato l'accesso ritenendo la richiesta preordinata ad un mero controllo generalizzato dell'operato della

PA, considerato, altresì, che il ricorso giurisdizionale intentato dal ricorrente si è definitivamente concluso in senso sfavorevole all'accidente.

DIRITTO

La Commissione, riuniti preliminarmente i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, osserva che, quanto alle prime due richieste di riesame, le stesse non possono trovare accoglimento. L'Amministrazione adita ha, infatti, chiarito di aver tempestivamente risposto all'accidente, inviando a mezzo mail la documentazione richiesta, di talché, in relazione a tali richieste, non può che ritenersi cessata la materia del contendere.

Quanto alla richiesta relativa al foglio matricolare, l'Amministrazione ha correttamente negato l'accesso, atteso che manca un interesse concreto ed attuale all'accesso. Inoltre, le numerosissime istanze formulate dal Sig., in parte accolte dall'Amministrazione, legittimino il diniego all'accesso considerato che *“L'art. 22 comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, pur prevedendo il diritto di accesso agli atti della Pubblica amministrazione a chiunque vi abbia interesse, non ha introdotto un'azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa, al punto che ha contestualmente definito quell'interesse come finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti?”* (Consiglio di Stato, sez. V, 21/08/2017, n. 4043). Ne consegue che, relativamente a tale richiesta, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, quanto ai primi due ricorsi, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere; quanto all'ulteriore richiesta di riesame la Commissione respinge il ricorso.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

PEC:

.....

Via

.....

E-mail:

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - c/ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI - Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R. o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi..

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Tribunale di

PEC:

.....

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - c/ Tribunale di Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R..

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig. per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

INPS di

PEC:

INPS di

PEC:

.....

c/o Avv.

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - c/ INPS di e INPS di (.....). - Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta il "persistente rifiuto dell'Inps", si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R. o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regione

FATTO

La Sig.ra, scolastica, in data ha presentato una richiesta d'accesso alla documentazione integrale, domande incluse, di tutti i scolastici che hanno ottenuto il trasferimento in; l'accedente ha precisato di non aver ottenuto il nulla osta alla mobilità "in uscita" dall'Ufficio scolastico regionale per la, ed ha motivato la sua richiesta con la necessità di verificare se le motivazioni che hanno portato ad ottenere l'ingresso in per gli altri richiedenti, erano tutte prevalenti rispetto alle proprie. In data, l'Ufficio scolastico dell'..... ha negato l'accesso ai documenti richiesti, in ragione del fatto che il nulla osta al trasferimento tra regioni è di esclusiva competenza del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e, di conseguenza, la verifica della correttezza dell'operato dell'amministrazione deve essere rivolta ai scolastici le cui domande di mobilità interregionale in uscita siano state vagliate dall'Ufficio scolastico per la

Per questi motivi l'Amministrazione ha invitato l'accedente a rivolgere l'istanza a quest'ultimo ufficio.

Avverso tale provvedimento la Sig.ra adiva nei termini la Commissione, lamentando, tra l'altro, che l'istituto acceduto non aveva attivato la procedura per la notifica dell'istanza ai controinteressati. L'Amministrazione faceva pervenire un'approfondita memoria al fine di ribadire la correttezza del proprio operato, diretto a tutelare la privacy degli altri partecipanti alla procedura di mobilità, considerato che nelle domande di mobilità sono contenuti loro dati sensibilissimi.

Con decisione del la Commissione, rilevata preliminarmente la sussistenza di un interesse endoprocedimentale e qualificato all'accesso da parte della ricorrente disciplinato dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, in quanto i documenti richiesti in ostensione attengono ad una procedura di mobilità cui la ricorrente ha preso parte, e ritenuto, peraltro, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 184/2006, laddove l'Amministrazione acceduta non sia detentrica dei documenti richiesti, ha l'onere di trasmettere l'istanza di accesso all'Ufficio che materialmente detiene gli atti, ha invitato l'Amministrazione acceduta a notificare la richiesta dell'accesso e la successiva richiesta di riesame ai controinteressati, sospendendo a tal fine la propria decisione.

Successivamente la ricorrente ha inviato una nuova memoria nella quale ha specificato che il proprio interesse all'accesso aveva ad oggetto i documenti detenuti dall'Ufficio Scolastico Regionale, necessari a valutare la possibilità di accoglimento della sua domanda di trasferimento, preordinati, quindi, a valutare l'opportunità di esperire ricorso avverso il diniego al nulla osta opposto dall'Ufficio

Scolastico della Infatti, la Sig.ra ha chiarito che *“Si ricorda che rispetto ai movimenti di mobilità interregionale verso ho un interesse legittimo, concreto ed attuale, poiché USR mi ha negato il nulla osta verso la Regione e potrò valutare la possibilità di ricorrere contro tale decisione solo dopo aver considerato le possibilità di accoglimento che avrei avuto, sulla base dei criteri dichiarati da USR”*.

L'Ufficio Scolastico Regionale per ha fatto pervenire una memoria comunicando di aver notificato la richiesta di riesame della Sig.ra ai controinteressati, ed anche di aver trasmesso gli atti all'Ufficio Scolastico per la

Con decisione del la Commissione, preso atto che pur a fronte dell'avvenuta notifica ai controinteressati non vi era prova dell'avvenuta ricezione da parte dei controinteressati, sospendeva la decisione. Successivamente è pervenuta una memoria con la quale l'Amministrazione adita, ha dato atto della rituale notifica effettuata ai controinteressati, e della circostanza che gli stessi nulla hanno eccepito.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. La ricorrente vanta, invero, un interesse qualificato all'ostensione documentale richiesta, attesa la rilevanza di quanto domandato rispetto alla procedura di trasferimento richiesta. La *ratio* del diritto di accesso consiste, infatti, nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato, il quale deve comunque vantare un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale

FATTO

La Sig.ra aveva presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso al fine di avere copia della documentazione catastale del Docfa, eventuale Pregeco e planimetria, inerente ad un'unità immobiliare di cui ha dichiarato di essere comproprietaria. Dopo aver constatato che l'unità immobiliare non era intestata alla richiedente ma al Sig., l'Agenzia delle Entrate aveva inviato a quest'ultimo, in qualità di controinteressato, la richiesta d'accesso, domandando sue eventuali osservazioni o controdeduzioni. Il Sig., tramite l'Avv., aveva dichiarato di opporsi alla richiesta di accesso formulata dalla sig.ra per violazione della privacy. Per queste ragioni, la Direzione Provinciale di aveva respinto la richiesta d'accesso.

La Sig.ra, tramite l'Avv., aveva proposto, pertanto, richiesta di riesame alla Commissione avverso tale diniego, chiedendo che fosse riesaminato il caso, ed insistendo sul fatto di essere comproprietaria dell'area sulla quale è stata costituita la particella.

L'Agenzia delle Entrate aveva ribadito che la proprietà esclusiva dell'immobile era del solo, come confermato dalla circostanza che, se davvero la Sig.ra fosse stata comproprietaria, la stessa avrebbe potuto richiedere tali documenti catastali presso un qualsiasi sportello catastale, essendo i documenti oggetto dell'accesso consultabili dal titolare del diritto presso i servizi al pubblico. Anche il controinteressato aveva inviato una memoria nella quale, insistendo in ordine al fatto di essere esclusivo proprietario dell'immobile, negava l'accesso richiesto.

Per queste ragioni la Commissione, in data, aveva ritenuto necessario sospendere la decisione per consentire alla ricorrente di documentare la sua qualità di comproprietaria del terreno di cui chiedeva di visionare la documentazione.

È pervenuta una memoria della ricorrente che dà atto della situazione di fatto comprovante il suo interesse all'accesso, stante la sussistenza di un testamento olografo, di una donazione del Sig. in favore dell'accedente.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, vantando la richiedente un interesse qualificato all'accesso, trattandosi di accesso endoprocedimentale, strumentale alla sua difesa.

Del resto, il diniego opposto dal controinteressato all'accesso non può da solo paralizzare l'accesso stesso, se non a fronte di una precisa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione (T.A.R., Roma, sez. I, 22/07/2021, n. 8858).

Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

.....

PEC:

.....

PEC:

..... S.P.A.

PEC:

.....S.R.L.

c/o Avv.to

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241/90: - Srl c/ - c/o - Spa - Decisione del

In riscontro all'istanza dell'Avv., procuratore della Srl, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta che *“non vi è stato alcun riscontro alla due Pec del e u.s., con la quali il ha chiesto alla di visionare i documenti, come da Decisione in oggetto”*, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R..

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota dell'Avv. per i conseguenti adempimenti, con richiesta di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

ASL

PEC:

.....

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ ASL di - Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta che la "ASL non ha adempiuto agli obblighi imposti" con la decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R. o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig. per i conseguenti adempimenti, con richiesta di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.